

## XXV.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Annunzio della morte del senatore Finzi — Parole del senatore Lampertico, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Guerrieri-Gonzaga — Comunicazione di una lettera del senatore Chiavarina che persiste nelle dimissioni dalla carica di questore — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo del culto per l'anno finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 — Osservazioni dei senatori Costa, Canonico, Pecile, Miraglia ed Auriti — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Lampertico, relatore — Presentazione dei progetti di legge: 1. Modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni per l'esercito; 2. Modificazioni alla legge sull'ordinamento ed a quella sugli assegnamenti del R. esercito; 3. Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea; 4. Nuove spese straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri della guerra, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDE dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Annunzio della morte del senatore  
Giuseppe Finzi.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Ho il dolore di annunziarvi che un telegramma di stamane reca la triste notizia della morte del dottore Giuseppe Finzi, avvenuta questa notte in Campitello Mantovano, dove esso era nato nel 1815.

Patriota benemerito, il suo nome trovasi as-

sociato alle più memorabili vicende del risorgimento italiano per i segnalati servigi resi alla patria e per i patimenti da lui sofferti in duro carcere.

Ebbe l'onore di rappresentare per ben nove legislature diversi collegi alla Camera dei deputati, e vi si mostrò valente oratore a propugnare gli interessi del paese, particolarmente nelle questioni politiche ed amministrative.

Solamente dal giugno scorso era stato chiamato a far parte di quest'alta Assemblea, ma il morbo che fin d'allora già lo travagliava non gli permise più di recarsi a prestare il giuramento, e oggi ce lo ha, con nostro profondo rammarico, rapito.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Contro il consueto, signori senatori, domando la parola senza essermi prima raccolto in me stesso, poichè im-

provvisa mi giunse affatto questa notizia, che sarà di lutto per ogni buon patriota, per ognuno che ami l'Italia.

Tutti sanno quanto ha sofferto Giuseppe Finzi, e se oggi sarebbe più che mai intempestivo, inopportuno ed anzi contrario ai doveri di buon cittadino il risuscitare recriminazioni, io domando alla coscienza di qualunque sieda in quest'aula: sarebbero neppure possibili quelle relazioni amichevoli che oggi stringono popoli un giorno divisi; sarebbero neppure possibili quelle relazioni che oggi sono pegno e garanzia della pace di Europa e sono una grande garanzia dei destini d'Italia, se non ci fossero stati patrioti che, sperando anche oltre quello che in quei momenti si poteva sperare, non avessero tanto sofferto per la patria nostra? Ed il Finzi smisuratamente ha sofferto, o signori senatori.

Ora io prego che in onore di questo collega nostro a cui non ci è stato dato ventura di stringere la mano in quest'aula, perchè il morbo l'ha tenuto lontano da noi, come oggi da noi lo separa l'inesorabile morte, il Senato mandi un saluto di rimpianto, se non altro, alla desolata famiglia.

Di questo io prego la Presidenza del Senato, non solamente in nome di quei sentimenti che animano costantemente ed animar devono la Presidenza del Senato, ma in nome di ciascuno di noi tutti, anche dell'ultimo di quanti siamo in quest'aula, come io mi sono. E questo perchè il sentimento comune insieme si confonda al sentimento pure dei più degni, quel sentimento comune che si ripercuote dalla voce delle moltitudini, ed alla memoria di Giuseppe Finzi assicura durata e degna la patria riconoscenza. (*Bravo, bravissimo!*)

PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato e particolarmente l'onor. Lampertico, che la Presidenza si è già data premura di spedire un telegramma di condoglianza alla famiglia dell'illustre estinto. Quindi il desiderio espresso dall'onor. senatore Lampertico è già stato prevenuto.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Scosso e conturbato all'improvvisa notizia della dipartita di un altro componente di questa Alta As-

semblea, anche a nome del Governo, mi associo al dolore profondamente sentito ed espresso dagli onorevoli preopinanti.

Patriota illustre, cittadino integro ed esimio, Giuseppe Finzi sarà esempio preclaro alle future generazioni del come coi sacrifici personali si ami e si serva la patria. (*Bene! Bravo!*)

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. In questo momento vengo a sapere la triste notizia che ha conturbato il Senato. Questo improvviso dolore mi commuove talmente, che io non saprei come esprimere parole di elogio ad un amico mio intimo, ad una illustrazione della provincia di Mantova. I suoi meriti patriottici sono noti a tutta l'Italia, ed il suo carattere intemerato e forte sarà esempio alle future generazioni. (*Benissimo!*)

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Ricorderà il Senato che in una delle tornate precedenti l'onor. senatore Chiavarina aveva rassegnato le sue dimissioni dalla carica di questore del Senato.

Il Senato incaricò allora la Presidenza di invitare l'onor. senatore a voler ritirare le offerte dimissioni.

Ora, all'invito direttogli dalla Presidenza, l'onor. Chiavarina ha risposto con una lettera della quale darò lettura:

« Torino, 17 dicembre 1886.

« Eccellenza,

« La ringrazio della comunicazione della deliberazione del Senato e delle gentili sue parole. Sensibile alla dimostrazione di cortese deferenza che il nobile Consesso volle darmi non accettando la mia dimissione da questore, non trovo parole per esprimere la mia riconoscenza.

« Deplorando di non poter corrispondere, come sarebbe mio desiderio, al voto dei miei onorevoli colleghi, sento tanto maggiore rammarico di dover insistere nella presa determinazione, quanto più è lusinghevole per me il significato del medesimo; ma fallirei alla fiducia dimostrata, e mancherei alla mia coscienza stando in

un ufficio al quale so di non potere attendere con quell'assidua ed efficace cura che si richiede.

« Imploro l'indulgenza dei miei colleghi per la mia insistenza a rinunciare all'onorevole ufficio, e prego l'eccellentissimo Presidente di rendersi interprete del mio rincrescimento e dei sentimenti della mia più viva gratitudine presso l'alto Consesso.

« Aggradisca le espressioni dei miei più distinti ed ossequiosi sentimenti ».

A me sembra adunque che non ci rimanga altro a fare all'infuori di prendere atto di queste dimissioni, e di provvedere, in una delle prossime sedute, alla ripresa dei nostri lavori dopo le ferie natalizie, alla nomina di un questore ed anche di un segretario che manca all'Ufficio di Presidenza in causa delle dimissioni del senatore Paternostro.

#### Discussione del progetto di legge N. 24.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge:

#### Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A) ».

#### Art. 2.

« L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

« Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Costa.

Senatore COSTA. Signori senatori. Mentre è allo studio un progetto di legge sul riordinamento giudiziario, io non intendo certamente di occupare il Senato delle gravi questioni che si agitano intorno all'amministrazione della giustizia.

Mi permetto soltanto di dire una parola, la quale spero troverà eco simpatica, e sui banchi del Governo e su quelli dei senatori.

Magistrato fino a ieri, magistrato anche oggi nel fondo dell'animo, io sento d'interpretare il pensiero della magistratura, facendo voti perchè cessi questo stato di incresciosa precarietà nel quale essa si trova.

Non è, io credo e lo sento profondamente, non è il desiderio o la speranza di migliorare la posizione finanziaria, di assicurare la carriera, di ottenere in qualche modo dei vantaggi dalla nuova legge: è un altro e più elevato sentimento che anima la magistratura nell'ardente voto col quale affretta la legge che dovrà porre in regolare assetto le cose della giustizia.

Purtroppo le istituzioni giudiziarie da molto tempo furono troppo discusse; e, in mezzo al clamore delle accuse, la magistratura ha ben diritto, ha il dovere anzi, di domandarsi se gode ancora la fiducia del paese; quella fiducia che le è indispensabile perchè possa compiere la delicatissima missione sua.

Sì, o signori: se la magistratura invoca il nuovo ordinamento giudiziario, lo invoca per

un sentimento profondo del proprio dovere, per una necessità imprescindibile della posizione sua. Essa ha d'uopo di sapere se può vivere tranquilla sui propri destini: ha d'uopo di sapere se nell'adempimento dei gravi suoi doveri, raccoglie l'efficacissimo sussidio della pubblica opinione.

Ed io, che comprendo ed apprezzo tutta l'ansia di questa aspettazione, ho viva fiducia che essa non sarà frustrata.

Il mio compito invece oggi è assai più breve; e forse non troverebbe neppure conveniente sede nella discussione generale, se per abbreviare il mio dire non avessi trovato opportuno di far precedere all'esame degli articoli del bilancio poche osservazioni che si attengono ai servizi accessori dell'amministrazione della giustizia, o che non hanno rapporto diretto colla riforma che fu proposta.

Prima di tutto io sento la necessità di pregare il signor ministro a dichiarare se la condizione nella quale si trova attualmente l'amministrazione dei depositi giudiziari sia una condizione che lasci perfettamente tranquillo il Governo per la responsabilità che egli ha di questo delicato servizio.

È noto quanto fossero vivi i reclami contro il sistema di amministrazione delle tasse e dei depositi giudiziari che rendeva l'ufficio delle cancellerie un ufficio fiscale.

È noto come di fronte a questi reclami il Governo, dopo lunghi studi, avesse presentato e fatto approvare una legge nel 1882, la quale modificò sostanzialmente il metodo di esazione delle tasse giudiziarie e aprì la via a modificare le disposizioni vigenti nella grave materia dei depositi giudiziari.

Intorno al primo compito la legge fu netta, precisa, sicura, e credo che abbia raggiunto il suo intento semplificando ed assicurando la esazione delle tasse giudiziarie senza pregiudicare troppo gravemente gl'interessi fiscali.

Riguardo al secondo punto si è proceduto, a mio credere, con quella esitanza, che è naturale allorchè si tratta di una riforma nuova e radicale; giacchè invece di percorrere la grande via che sarebbe stata quella di precludere assolutamente l'entrata di somme o valori qualsiasi nelle cancellerie, la legge si limitò a rendere facoltativo alle parti di fare i propri depositi o presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso

le casse postali di risparmio, accordando facoltà al Governo di disciplinare l'amministrazione di questi depositi mediante regolamento.

Ora il Governo ha adempiuto a questo compito col regolamento del dicembre 1882; ma vi ha adempiuto con la stessa mitezza, con la stessa riserva con la quale, come ho notato, aveva proceduto la legge del luglio 1882; lasciando tuttora l'amministrazione e la contabilità di questo deposito in mano dei cancellieri, e provvedendo soltanto perchè, materialmente, il danaro od i valori fossero dai cancellieri medesimi passati nelle casse dello Stato.

Ben presto però si chiari che queste norme regolamentari lasciavano aperto l'adito ad abusi che era necessità di prevenire: e ricordo come due onorevoli membri di questo Consesso che tennero il portafoglio di grazia e giustizia portassero su questo argomento l'attenzione loro, ed i loro studi; nè credo di ingannarmi asserendo che essi ne ritrassero il convincimento che l'opera compiuta fosse ben lunge dall'essere perfetta e meritasse anzi di essere riveduta e, se non corretta, completata.

E per vero; il regolamento del 1882 si è limitato a prescrivere, senza aggiungere sanzione o controllo efficace, che i cancellieri dovessero nello stesso giorno dell'esazione del deposito rimetterlo alle casse di risparmio o alla cassa dei depositi. E quando il regolamento è disceso a disciplinare i rapporti fra il cancelliere e le casse pubbliche depositarie, ha lasciato al cancelliere tutta la responsabilità della contabilità e dell'amministrazione dei depositi riservando alle casse di risparmio postali ed alla cassa dei depositi e prestiti il semplice ufficio di cassiere, non dei depositanti, ma del cancelliere.

La conseguenza di questo ordinamento quale è? Si è questa, che non esiste ora la cassa che ha il danaro ed il privato depositante alcun rapporto giuridico; che il depositario, nei riguardi dei privati depositanti, è il solo cancelliere; che questi amministra da solo il deposito e da solo ne è responsabile. E siccome tutte le somme a questo titolo ricevute dai cancellieri passano nelle casse dello Stato al suo nome, e sono comprese in unica partita, la quale nei tribunali e nelle preture che hanno un grande numero di affari non può essere nè semplice nè breve, non so per verità come, dopo un certo numero

di anni, si potrà trarne qualche costrutto, e stabilire veramente a chi appartengano o possano appartenere le somme custodite nelle pubbliche casse.

Questo sistema presenta sufficienti garanzie? Secondo me, non ne presenta alcuna; in primo luogo perchè non vi è chiarezza nel sistema di contabilità, e il denaro depositato nelle pubbliche casse si confonde in una partita complessa, in una specie di bolgia innominata che non si presta a qualsiasi specie di controllo, specialmente di una contabilità minuta e grandemente frazionata: in secondo luogo poi perchè il controllo è affidato a chi non lo può esercitare, se non è più schietto il dire che manca affatto; giacchè non lo può esercitare la cassa pubblica depositaria, la quale ignora a chi il deposito appartenga; e, di regola, non lo sa fare il presidente del tribunale o il pretore, i quali, se anche avessero attitudine e genio per occuparsi di questo delicato ramo di amministrazione, non ne hanno il tempo ed i mezzi.

In tale stato di cose io credo di farmi interprete di un serio bisogno della pubblica amministrazione pregando il guardasigilli di portare su questo argomento la sua attenzione, di voler riprendere gli studi che intorno ad esso furono fatti e di vedere se non sia il caso di adottare qualche efficace provvedimento.

I provvedimenti potrebbero essere di due ordini; legislativo, cioè, e regolamentare. Di ordine legislativo, col rendere obbligatorio alle parti il deposito diretto nelle casse pubbliche dello Stato: di ordine regolamentare, riformando il sistema vigente di contabilità dei depositi e circondandolo di maggiori e più efficaci guarentigie.

È vero che con grandi sforzi la giurisprudenza è riuscita ad esonerare il Governo dalla responsabilità pecuniaria per questa specie di depositi; ma è vero altresì che il Governo non deve preoccuparsi con minore interesse di quella responsabilità morale che gli deriverebbe dal mantenere un sistema di contabilità che può presentare dei pericoli gravi pei privati, costretti a valersi di un meccanismo amministrativo inetto a guarentire i legittimi suoi diritti.

Il secondo argomento intorno al quale credo opportuno di richiamare l'attenzione del guardasigilli, riguarda la posizione degli aggiunti giudiziari.

Il Senato sa che nel 1865, allorchè fu pubblicata la legge organica vigente, si cercò di trapiantare nell'ordinamento giudiziario italiano una ottima istituzione dell'antico ordinamento delle provincie meridionali, qual'era quello degli alunni di giurisprudenza. Pensiero ottimo che disgraziatamente o non si è saputo o non si è potuto attuare nella correttezza delle sue linee e che non ha potuto quindi ottenere il risultato che se ne attendeva.

Correvano allora, come è noto, giorni molto difficili per la finanza; e il legislatore del 1865 ha creduto di poter coordinare una istituzione eminentemente rivolta a formare dei magistrati eletti ad un intento finanziario, ad ottenere, diciamo la parola, un vantaggio di bilancio. E quindi si sono mandati innanzi di pari passo due provvedimenti che non avevano fra loro alcun diretto rapporto, l'istituzione degli aggiunti giudiziari e la diminuzione del personale dei tribunali, destinando gli aggiunti medesimi alle funzioni di ministero pubblico nelle procure regie e di giudice nei tribunali per supplire i funzionari, per ragione di economia, decimati.

Ora, che ne è avvenuto?

È avvenuto che, mentre gli aggiunti credevano di poter dedicare il loro tempo a studi severi, di avere l'opportunità di formare il loro carattere e le loro attitudini giudiziarie nella lotta giornaliera dell'amministrazione della giustizia, si sono veduti destinati agli uffici più umili e ad un tempo faticosi dell'amministrazione della giustizia, che, anzichè favorire la loro coltura giuridica, precludevano loro la via a completarla.

E per vero, sia che fossero destinati nei piccoli tribunali sulle vette delle Alpi e degli Appennini a poltrire in un ambiente negativo di ogni specie di coltura, sia che fossero addetti a cospicui tribunali per compirvi gli uffici meno importanti del magistrato giudicante e requirente, si videro privi dei mezzi o del tempo per attendere a quegli studi elevati e severi pei quali l'alunnato di giurisprudenza era salito in grande onore.

Non credo quindi di errare asserendo che la istituzione, per sè stessa ottima, non ha raggiunto il suo intento; e non l'ha raggiunto, non perchè non fosse buona, ma perchè fu male attuata. E disgraziatamente gli avvenimenti

successivi aggravarono questa condizione di cose.

Nel 1865 si era determinato in 150 il numero degli aggiunti, scrivendo nella legge che l'aggiunto, dopo due anni di tirocinio, oltre i tre compiuti come uditore, avrebbe avuto titolo per essere nominato nei tribunali. Era questa, per verità, una previsione alquanto azzardata, giacchè, se si fossero fatti i calcoli delle possibili vacanze annuali nei collegi, si sarebbe veduto che non due ma quattro anni sarebbero stati necessari per ottenere la promozione.

Ma, disgraziatamente, invece di porre riparo a questa condizione di cose col diminuire il numero degli aggiunti, come il Governo ne aveva facoltà, giacchè deve essere fissato per decreto reale, la si aggravò aumentandolo.

Già nel 1873, annesse le provincie di Venezia e di Roma, si credette necessario, e forse allora lo era tenuto conto della condizione degli organici, di aumentare gli aggiunti a 180. Ma un nuovo aumento fino a 220 ebbe luogo nel 1881. E l'occasione è al Parlamento ben nota.

Si istituivano allora le Corti di assise straordinarie; si aveva bisogno di giudici; non si voleva aumentare la spesa; e si credette opportuno di aumentare il numero di questi poveri paria i quali avrebbero dovuto supplire nei tribunali i giudici distratti da questo nuovo servizio.

Quale è dessa la conseguenza che ne è derivata? Essa è che, mentre il tirocinio legale degli aggiunti giudiziari per ottenere la promozione è di tre anni come uditore e di due anni come aggiunto, è in fatto divenuto di cinque anni come uditore e di sei anni come aggiunto; di maniera che il giovane che, laureato, ha superato un concorso, che dovrebbe essere difficile, per entrare in magistratura, deve ormai aspettare per 9, 10, 11 anni prima di potere entrare al posto che la legge non gli ha solo promesso, ma gli ha dato legittimo diritto di sperare e di attendere.

Se si trattasse di una condizione di cose, la quale è e può rimanere immutabile, io mi sarei taciuto, aspettando che la nuova legge di riordinamento vi ponga riparo; ma l'onorevole ministro sa, ed è facile comprendere, come questa condizione di cose si aggravi ogni giorno.

È stabilito da statistiche esattissime e che non ammettono nessuna specie di dubbio, che

non avvengono promozioni di aggiunti giudiziari se non nel numero di 24 a 27 all'anno. Ora dividete il 220 per 27 e vi sarà facile determinare il numero di anni che sono necessari perchè l'aggiunto giudiziario arrivi a quel punto che la legge considera il primo passo nella carriera.

È facile prevedere che l'onorevole ministro, pur deplorando questo stato di cose, dichiari non essere possibile porvi riparo, e che convenga attendere ed affrettare il nuovo ordinamento.

Io comincio intanto dall'osservare che il progetto di ordinamento presentato dal guardasigilli abolisce gli aggiunti giudiziari sostituendovi un'istituzione che è molto diversa; quella dei vice-pretori.

Parmi poi che sarebbe facile al ministro, coi poteri che ha per legge, impedire almeno che questa condizione di cose si aggravi, come si va ogni giorno aggravando.

Credo anzi che uno dei suoi predecessori avesse pensato a provvedervi, limitando il concorso per uditore ai candidati al grado di pretore.

L'onorevole guardasigilli, invece, di recente ha fatto un nuovo concorso incondizionato, sebbene in limiti più ristretti, lasciando in questa guisa aperta una carriera, la quale ormai è dimostrato che non presenta alcun avvenire.

A mio credere, l'onorevole guardasigilli farebbe opera saggia sospendendo i concorsi e riducendo man mano il numero degli aggiunti nella vera proporzione in cui debbono rimanere e che è segnata ormai dall'esperienza di vent'anni.

Queste considerazioni mi hanno aperto la via al terzo argomento intorno al quale io prego il signor ministro a volermi dare qualche schiarimento.

Egli ha presentato un progetto di ordinamento giudiziario che si propone di ridurre il numero dei magistrati. Esso riduce notevolmente il numero dei magistrati nei gradi superiori, ma v'ha luogo a sperare che la riduzione avvenga in maggiore o almeno in eguale proporzione nei gradi inferiori.

Questo intento è savissimo, e spero otterrà il suffragio del Senato, specialmente quando sia coordinato ad un migliore sistema di reclutamento della magistratura, e riesca ad elevarla,

nei rapporti morali ed intellettuali, a quella altezza nella quale dev'essere mantenuta.

Or bene la questione che più grave si presenterà all'onor. guardasigilli allorquando dovrà attuare il suo ordinamento giudiziario, sarà questa, di vedere cosa dovrà farsi degli attuali magistrati; e siccome, se io non mi inganno, questa è la questione che più dovrebbe preoccuparlo, parmi che egli dovrebbe rivolgere fin da ora tutte le sue cure a sgombrare la via per risolverla.

Nè io lo avrei pregato di esporre i suoi intendimenti intorno a questo argomento se non mi fossi convinto che qualche cosa si può fare. Ricordo all'onor. guardasigilli che in materia di esami, tanto per il concorso degli uditori, quanto per l'abilitazione pratica, la legge si riporta al regolamento, e quindi penso che l'onor. ministro non possa, non debba mettere in dubbio la propria facoltà di portare fin d'ora al regolamento quelle riforme, le quali siano necessarie ed utili per facilitare l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, e prevenirne, in quanto sia possibile, gli intenti.

Se egli desse, per esempio, una forma nuova e più severa agli esami, se egli disciplinasse meglio il tirocinio degli uditori, se egli proporzionasse di più il numero dei concorrenti al numero dei magistrati, non avrebbe egli fatto un gran passo per facilitare l'opera del nuovo ordinamento e preparato elementi migliori per i magistrati dell'avvenire?

Io esprimo questo pensiero in modo assolutamente dubitativo e mi rimetto interamente alla saviezza dell'onor. ministro, bastandomi di aver fatto il mio dovere richiamando sul grave argomento la sua attenzione.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico vuol parlare adesso, oppure sugli articoli?

Senatore CANONICO. Io non so se il guardasigilli preferisca rispondere subito al senatore Costa; se così fosse, io parlerei dopo.

TAJANI, ministro di grazia e giustizia. Parli pure adesso, io sono a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. È una semplice preghiera che io intendo rivolgere al ministro di grazia e giustizia.

L'art. 68 della legge 19 giugno 1873, estendente alla provincia di Roma le leggi sulle cor-

porazioni religiose, è concepito in questi termini:

« Saranno nulle le disposizioni e gli atti fatti in frode delle capacità stabilite dalla legge per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposta persona ».

Con ciò si ribadisce e si conferma l'abolizione di ogni personalità giuridica negli enti soppressi, e per conseguenza l'esercizio, sì diretto che indiretto, dei dritti a tali personalità inerenti.

Ora, è voce largamente diffusa che, fra gli enti soppressi, una ben nota compagnia abbia acquistato in Roma cospicui edifizî, ed anzi sembra che acquisti consimili siano stati fatti e si vengano tuttora facendo da altri enti soppressi.

Senza dubbio gli acquirenti diretti avranno tutti i requisiti di capacità voluti dalle leggi; ma io vorrei pregare il signor ministro, qualora per avventura non l'avesse fatto, di voler far appurare se, sotto quelle apparenze legittime, non si celasse per avventura un'infrazione, sia dell'articolo di legge da me ricordato, sia del disposto di altre leggi eversive.

Questa mia preghiera si fonda sopra due chiarissime ragioni. La prima si è che ogni violazione di legge deve essere accertata e repressa; ed in questo sono certo di avere meco consenziente la solerzia energica dell'onorevole guardasigilli.

La seconda ragione sta in ciò; che questo fatto, se fosse vero, acquisterebbe altresì una certa gravità politica; ove si ponga mente che non sarebbe un fatto isolato, ma appartenerrebbe ad una serie intiera di fatti congeneri, a tutti ben noti, i quali si vengono succedendo da qualche tempo con una certa persistenza, ed accennano ad un sensibile risveglio di attività nel partito clericale, suscitando naturalmente una reazione in senso contrario.

Io non do, e non credo che debba darsi, a questo importanza maggiore di quella che realmente ha, nè che quindi si debbano destare nel paese per ciò timori infondati; ma neppure mi pare convenga trascurare siffatti sintomi.

Noi non dobbiamo dimenticare che, colla breccia di Porta Pia, la questione romana non fu risolta che in parte; che quindi ogni indifferenza, ogni trascuranza, sia da parte della nazione, sia da parte del Governo, in or-

dine a questa questione, potrebbe, col tempo e date certe circostanze, riuscire fatale.

Se il recente e più vivace agitarsi del partito clericale giova a destare chi dorme, non può e non deve essere, per un Governo che veglia, se non un movente di più onde cercare di estirpare la radice di questo movimento coll'andare a fondo della questione vitale da cui si origina.

Io sono certo che il Governo non ha mancato e non mancherà di fare il debito suo; ma sarei lieto se l'onorevole signor ministro guardasigilli mi assicurasse che egli ha portato la sua attenzione sui fatti a cui ho testè accennato, e che in tutto ciò che riguarda le relazioni fra Stato e Chiesa, è risoluto a procedere, con giustizia sì e con prudenza, ma ad un tempo con quella perseverante e calma energia che sgorga dalla coscienza del proprio diritto, e dal vivo interesse per uno dei più gravi problemi che attraversa da secoli lo sviluppo della nostra vita nazionale.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi permetterà il Senato che io cominci dal rispondere brevemente a taluni punti più salienti della relazione dottissima del senatore Lampertico, che mi parvero scritti coll'intento di provocare dal ministro una risposta od almeno un chiarimento.

L'onor. Lampertico fa talune savissime osservazioni intorno allo istituto della Commissione per la statistica giudiziaria, che in periodi determinati si riunisce presso il ministero di grazia e giustizia.

Io assicuro l'onor. Lampertico che terrò in gran conto le sue considerazioni, e che le trasmetterò alla detta Commissione di statistica giudiziaria della quale io spero che tra non molto l'onorev. Lampertico diventerà componente ed ornamento.

L'onor. relatore richiamava in un altro punto della sua relazione l'attenzione del guardasigilli sui giudizi di graduazione. È questo un tema favorito dell'onor. Lampertico perchè ho potuto vedere che è già la terza relazione nella quale egli svolge il medesimo argomento.

E nell'ultima che è oggetto della presente discussione egli scrive così:

« Nella relazione antecedente si è dato ragguaglio delle istruzioni che si son date per ottenere, per quanto nei limiti delle presenti leggi è possibile, più facile corso ai giudizi di graduazione: avremmo voluto in quest'anno, il che certamente non mancherà di fare l'onor. ministro di grazia, giustizia e dei culti, come prima se ne presenti l'occasione opportuna, dare qualche contezza al Senato del seguito che dette istruzioni abbiano effettivamente avuto ».

Mi permetta l'onor. relatore che io ricordi che i giudizi di graduazione sono giudizi ad istanza dei privati e che assai sovente i ritardi sono effetto di atti di parti e dei loro procuratori più che dei tribunali. Ma ove in qualche caso, per differimento o per altre negligenze, viene al ministro di grazia e giustizia denunziata una qualche remora non giustificabile, egli non manca di farne rilievo ai magistrati.

Io credo però che l'importanza dell'osservazione dell'onor. Lampertico guardi meno al corso più celere di tali giudizi, che al troppo dispendio al quale sono costretti di soggiacere i litiganti. Ma da questo punto di vista, ove io non m'inganni, il rimedio non potrebbe venire fuorchè da provvedimenti legislativi, anzichè da provvedimenti amministrativi.

E l'onor. Lampertico, credo che egli stesso abbia ricordata, se non in questa relazione, in una relazione precedente, la legge francese del 1884, con la quale si dispone che gli atti nei giudizi di graduazione, nei quali la cosa disputata e messa in vendita sia minore di lire 2000, vadano esenti da ogni specie di tassa di bollo, di registro ed altre simili.

Ora, onor. Lampertico, arrivato a questo punto io posso convenire con lei, che cioè, sia cosa desiderabile che in Italia si imiti questo esempio; ma è affare che tocca anche la finanza, ed io prego l'onor. Lampertico ad unire la sua alla mia voce verso il ministro di quel dicastero, allorchè verrà in discussione il relativo bilancio.

Un altro punto messo in rilievo dall'onorevole Lampertico riguarda le Corti d'assise straordinarie.

È questo un punto che ha richiamato di continuo l'attenzione della Camera dei deputati ed anche della Commissione generale del bilancio, e ricordo che quando questo stesso bilancio era argomento di studio presso detta Commissione, io fui chiamato nel suo seno per dare alcuni

schiarimenti; e mi si domandò se io credessi mantenere in piedi tutte queste Corti d'assise straordinarie; le quali sono, non solo inutili ma talvolta dannose alla amministrazione della giustizia. E che siano talvolta dannose, è vero. In quelle provincie fortunate del Regno dove la delinquenza è in proporzione minore, le Corti d'assise straordinarie non hanno ordinariamente lavoro; imperocché, nel territorio dove esse sono stabilite, i reati sono in numero assai esiguo, ed allora avviene che, per accumulare la dote necessaria per una quindicina, si sacrificano con lunga prigionia alcuni giudicabili, i di cui processi sarebbero prontamente espletati dalle sole Corti ordinarie.

Però, mentre da un lato si premeva in questo senso dal Ministero, gl'interessi locali si levarono fieri per far pressioni nel senso opposto.

Ora, dinanzi a questa difficoltà di dover provvedere all'abolizione delle Corti d'assise straordinarie, inutili e dannose, e di non provocare i reclami, che io anche comprendo e sino ad un certo punto giustifico, per le spese incontrate dai Municipi per preparare le sale e tutti gli uffici accessori, io per questo anno ho cercato di adottare un provvedimento che raggiungesse quasi intieramente lo scopo e facesse reclamare un po' meno gl'interessi locali.

Il provvedimento adottato è stato questo, provvedimento che spero contenterà l'onorevole relatore, e cioè, di non abolire con decreto reale (cosa che farebbe molto rumore) le Corti straordinarie di assise, ma di non nominare i presidenti speciali. In tal modo io ho raggiunto il doppio scopo di non sollevare da una parte i clamori dei paesi i quali vedrebbero in forza di decreto reale i locali delle assise condannati per sempre, e dall'altro lato se ne risveglierebbe l'opera soltanto in casi straordinari nei quali un affollamento eccezionale di cause lo richiedesse. Così ho evitato la necessità di fare un nuovo decreto reale per l'abolizione di Corti di assise, ed ho evitato, almeno lo spero, reclami e grida.

Non so se l'onor. Lampertico desideri, oltre a queste, altre spiegazioni; parmi però che egli possa accontentarsi di questi schiarimenti.

Dopo ciò, io devo due risposte: una, complessa, all'onor. senatore Costa; ed una, alla domanda assai più semplice dell'onor. senatore Canonico.

Anzi tutto devo un doppio ringraziamento

all'onor. senatore Costa. In prima, per la fede che egli ha dimostrato nella riforma organica che è allo studio di Commissione così competente del Senato, e della quale egli è tanta parte; ed in secondo luogo, per aver delineato con una frase sintetica una parte vera della situazione della magistratura affermando: che questo ambiente di sospetto che oggi avvolge la magistratura è creato specialmente da questo: che se ne discute troppo.

L'onor. senatore Costa ha ragione.

Se fosse nei miei poteri d'impedire che si discutesse così sovente della magistratura e dei suoi pronunziati, io non esiterei un istante ad adottare i provvedimenti: ma, disgraziatamente, certi malanni sono compagni indivisibili delle libere istituzioni; noi possiamo deplorarli, ma non possiamo non subirli.

Dopo ciò l'onorevole Costa mi ha chiesto tre, anzi due schiarimenti, poichè due si riducono ad uno.

Il Governo crede sufficienti gli attuali ordinamenti, siano legislativi, siano regolamentari, per tutelare gli interessi dei privati e della amministrazione contro la violazione dei depositi giudiziari presso le cancellerie?

L'onor. Costa mi permetta che gli dica schiettamente che io credo un tantino esagerati i suoi timori da questa parte.

Ella sa che l'amministrazione, in quanto alla propria responsabilità civile nella violazione dei depositi, oggi, è intieramente tutelata dalla giurisprudenza costante delle quattro Cassazioni del continente, le quali hanno stabilito che, per la sottrazione dei depositi giudiziari, ossia di quei depositi che i cancellieri ricevono colla veste di ufficiali dell'ordine giudiziario, e per tassative disposizioni di legge, non ne deriva allo Stato alcuna responsabilità civile; imperocchè lo Stato non risponde mai quando dispone non *jure gestionis* ma *jure imperii*.

È vero altresì che la Cassazione di Palermo, mettendosi in contraddizione colla giurisprudenza costante delle quattro Cassazioni del continente, ha detto il contrario; e che per conseguenza l'amministrazione dello Stato è tutelata in tutto il territorio meno che in Sicilia.

Ma, sia per questo, sia perchè il Governo per ragioni morali, se non altro, deve, nei limiti del possibile, tutelare i privati interessi,

fu messo mano allo studio di un progetto di legge per provvedere a tutto questo.

Ma lo studio di un progetto di legge speciale fu abbandonato quando, essendo venuta fuori la legge ricordata dall'onor. senatore Costa del 10 dicembre 1882, fu stabilito in essa che tutto il denaro proveniente dai depositi giudiziari presso i cancellieri, questi avessero il dovere di versarlo immantinentemente nelle casse di risparmio postali.

L'onorevole Costa dubita dell'efficacia anche di quest'articolo introdotto nella legge del 1882, e ne dubita perchè afferma che le Casse pubbliche, dove si depositano queste somme, non tengono un conto distinto delle partite come lo tengono i cancellieri, e quindi questo denaro in tal modo versato in questa bolgia, secondo la frase da lui usata, non gli dà completa fiducia.

Senta, onorevole senatore Costa: che si possa sospettare che i cancellieri, talvolta, per ignavia di coloro che devono sorvegliarli, tardino a fare questo deposito e per effetto di questa tardanza ne possano venire sottrazioni o malversazioni, io questo sospetto lo comprenderei. Ma non mi pare si possa dubitare che la somma una volta versata alla Cassa postale di risparmio, soltanto perchè questa non ha la distinta delle partite come l'ha il cancelliere nei suoi registri, non sia più sicura come prima.

Noi abbiamo il conto morale presso il cancelliere e il conto di cassa, cioè il conto morale e il conto materiale.

Quando si sa che il cancelliere del tribunale A o della pretura B nell'anno 1886 ha depositato 50, la Cassa pubblica risponde di 50.

Che questi 50 vadano frazionati in 10 partite appartenenti a 10 affari diversi, ciò risulta dai registri che stanno presso il cancelliere.

E si aggiunga che il cancelliere non ha neppure la facoltà di ritirare queste somme, giacchè è stato disposto per regolamento che i capi dei tribunali, delle preture o degli enti giudiziari, i cui cancellieri hanno depositate le somme, quando queste devono essere restituite, debbano fare mandato non intestato al cancelliere, ma intestato alla parte la quale va direttamente ad esigere.

A me pare che questo servizio, nel modo in cui oggi è organizzato, non possa più ragionevolmente far temere quelle malversazioni che

non di rado si lamentavano negli anni decorsi; che anzi è a notare, infatti, che l'ultima malversazione, non di grande entità, è avvenuta diciassette mesi or sono, dal qual tempo, nè alcuna altra ne fu scoperta, nè lamenti di sorta pervennero al Ministero.

Ora, messo così in chiaro lo stato vero delle cose, non mi pare che siano giustificate le preoccupazioni dell'onor. Costa, per le quali possano invocarsi e la vigile attenzione del Governo e riforme di leggi e regolamenti. Questa è a quanto mi pare la verità, ricondotta nei suoi giusti confini.

Ciò non pertanto, io prometto all'onor. Costa di rivedere e la legge del 1882, e i regolamenti relativi; e se per misura amministrativa potrà farsi qualche cosa di più, io sarò volentieri disposto a concorrere a calmare i suoi timori.

Se poi egli abbia voluto accennare al bisogno di una nuova legge, mi permetta l'onor. Costa di dire che in questo momento non mi parrebbe opportuno di venir fuori con provvedimenti legislativi per ovviare a disordini i quali o non esistono, o sono in proporzione tale da non allarmare alcuno.

La seconda dimanda dell'onor. Costa ha relazione colle preoccupazioni sue, ben giustificate, intorno alle condizioni tristissime della magistratura, specialmente nei primi suoi gradi; ed io gli risponderò brevemente, e spero anche con sua soddisfazione.

Che cosa intendete di fare, egli dice, per migliorare nei limiti del possibile la sorte di questi poveri paria della magistratura che sono gli aggiunti giudiziari?

E con una seconda domanda che si concatena alla prima: che cosa volete fare perchè il numero ne diminuisca, lo che farebbe la carriera più rapida; ed anche perchè gli esami possano essere più rigorosi, e così preparare un personale più scelto per la futura organizzazione, il di cui progetto è allo studio avanti al Senato?

Ecco, onor. Costa, ella con ragione ha ricordato l'alunnato di giurisprudenza, come istituzione che ha dato all'Italia del Mezzogiorno tanti magistrati preclari, i quali furono e in parte sono ornamento anche in oggi della magistratura italiana.

Io credo che quanti altri magistrati meridionali sono in quest'Aula, sono usciti dall'alun-

nato. Però, onor. Costa, quell'alunnato, pur rimpiangendone i buoni risultati, non poteva, essere conservato, e la ragione è chiara. Era una istituzione aristocratica, mi si permetta la parola, non conciliabile colle nuove istituzioni. Erano infatti ammessi all'alunnato di giurisprudenza giovani che non solo avessero superati difficilissimi esami, ma che avessero anche un censo.

Ora era egli conforme all'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge lo escludere dal concorso per raggiungere un posto nella patria magistratura anche intelletti privilegiati e superiori solamente perchè essi erano nati poveri, per la sola ragione che non avessero un censo? Quindi pur ricordando io con grande favore questa istituzione per i buoni frutti che produsse, non posso deplorare che essa non esista più. L'onor. Costa passava poi a fare un computo perfettamente esatto; egli è stato procuratore generale del Re moltissimi anni e può saperlo, ed è venuto man mano alla conclusione vera che oggi un aggiunto giudiziario (e gli aggiunti giudiziari sono per così dire il vivaio della magistratura) per entrare a far parte del collegio di prima istanza, e per ricevere lo stipendio di tre mila lire, deve aspettare otto anni.

Pur troppo è vero, onor. Costa; ma questo attendere per otto anni deriva da una doppia causa. Ella ne ha accennata una: sono troppi. Ed io ne aggiungo una seconda, ed è che havvi la concorrenza di un'altra classe, la concorrenza dei pretori, ed i pretori sono 1800; e gli aggiunti giudiziari concorrono alle promozioni per un terzo dei posti vacanti, essendo riservati i due terzi ai pretori.

Quindi si tratta proprio di un vizio organico, che, se non si elimina riducendo questa doppia via ad una sola, noi assolutamente non potremo migliorare le sorti della magistratura; epperò io fo sempre appello al progetto di riforma organica che è allo studio presso il Senato, il quale progetto appunto abbandona questa doppia linea di carriera.

Ma checchè sia di ciò, è pur troppo vero che gli aggiunti in numero di più che 200, non potendo ottenere che 26 o 27 promozioni all'anno, devono attendere otto o nove anni per raggiungerla.

Esposto il male, l'onor. Costa indicava, come

possibile fin d'ora, un doppio rimedio: diminuzione di numero, e, per meglio riescire a questa diminuzione, esami più difficili.

Ecco, onor. Costa, in quanto a diminuire il numero io sono perfettamente con lei, e l'assicuro che ho in parte attuato il suo pensiero; infatti in due anni io ho indetto un solo esame per uditori invece di due, ed invece di indirlo per cento posti l'ho indetto per soli sessanta.

Io prometto quindi al senatore Costa, e mi arbitrerei anche a prometterlo a nome del mio successore, che negli anni venturi questo metodo di allontanare per quanto più è possibile i concorsi al posto di uditore e di restringerne il numero, venga ad esser continuato come io l'ho iniziato.

Intorno al rendere più difficili gli esami, io resto dubbioso.

Io sarei animato dallo stesso desiderio del senatore Costa, e senza dubbio vorrei che entrassero nella magistratura capacità di primo ordine e le menti più elevate. Ma prima di tutto non credo che oggi il regolamento possa esser cambiato per decreto reale, e poi io farò notare all'onor. Costa ed al Senato che il rendere più difficile l'esame, è vero che può essere un mezzo per migliorare la magistratura, ma non adottato isolatamente. Rendere in fatti più difficili gli esami, senza invogliare le migliori intelligenze ad esporvisi, creando loro un meno misero avvenire, la difficoltà maggiore degli esami potrebbe aumentare il numero dei riprovati, non quello dei buoni magistrati.

Io confido che l'onor. Costa possa dichiararsi soddisfatto delle mie risposte, convinto com'egli dev'essere che noi abbiamo comune la meta nobilissima, quella di risollevare con ogni mezzo il prestigio dei magistrati e la fede nella giustizia.

Sul bilancio del Fondo per il culto, l'unico senatore che ha preso la parola è stato l'onorevole Canonico. Ma anche per questo bilancio io devo cominciare dal dare brevi risposte ad alcune osservazioni contenute nella relazione.

Il primo di questi rilievi si riferisce a due capitoli, capitolo IV, 176,000, e l'altro del quale non ricordo il numero, per la cifra di 115,000 lire. Sono due capitoli che con denominazione diversa servono allo stesso scopo; la retribuzione alle intendenze di finanza, per quegli in-

carichi che il direttore generale del Fondo per il culto dà agli uffici medesimi.

L'onor. Lampertico mette in rilievo che questa somma, per quanto pare a lui, sia inegualmente ripartita.

Egli dice infatti, che mentre abbiamo delle intendenze di finanza alle quali di questa somma sono assegnate sino a 5000 lire, ve ne sono altre che arrivano appena a 500. Come questa disuguaglianza?

Io sono alquanto meravigliato come l'intelligenza così lucida dell'onor. Lampertico non ne abbia subito afferrata la ragione: la misura degli affari è varia. Nelle provincie meridionali gli affari sono molti, in altre pochi; specialmente in Lombardia il Fondo del culto ha poco da fare, perchè il trattato di Zurigo impedì in quella regione l'indemaniazione dei beni delle corporazioni religiose soppresse.

Se poi l'onor. relatore volesse dire che egli abbia argomento a ritenere che tale pur relativa distribuzione venne fatta in non equa misura proporzionata agli affari, allora mi permetta che lo preghi a dire luoghi e fatti determinati, affinché l'amministrazione possa provvedere alla riparazione di ogni possibile errore.

L'altra osservazione dell'onor. Lampertico è relativa al capitolo nuovo introdotto per la prima volta nel bilancio del Fondo per il culto nella somma di 80,000 lire, a fin di dare dei sussidi ai missionari che mantengono rispettato e benedetto il nome italiano all'estero, specialmente nelle inospite regioni dell'Africa.

L'onor. relatore ed il Senato dovranno ricordare che per effetto delle leggi eversive, ai monaci, i quali senza giustificata ragione si trovavano e si trovano fuori del territorio del regno, o non è stata concessa la pensione, o questa pensione è stata loro sospesa; e si è dovuto essere sordi ad ogni loro reclamo atteso la inesorabilità della legge.

Ma, a fine però di usare deferenza a quei missionari che ne fossero degni, il Fondo per il culto con il consenso del Consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, ha introdotto nel bilancio questo nuovo capitolo destinato ad essere distribuito sotto forma di sussidi, anno per anno, a tutti quei missionari per i quali i nostri consoli verranno a riferire al Ministero le benemerenzze acquistate.

Questa è adunque la genesi e giustificazione del nuovo capitolo introdotto nel bilancio.

L'onor. Lampertico senza dubbio applaude, ma mi pare che, se mal non mi appongo, faccia questa osservazione: Voi introducete questo capitolo nel bilancio del Fondo per il culto.

Ora se le somme debbono servire a sussidiare i missionari benemeriti in lontane contrade, noi siamo in tema di spesa definitiva che deve riprodursi tutti gli anni, come dunque assegnate una spesa permanente nel bilancio di un'amministrazione transitoria come quella del Fondo per il culto?

Ebbene, onorevole Lampertico, è vero che il Fondo per il culto quando non avrà più ragione di essere, val quanto dire a liquidazione finita, sparirà; ma le rendite del patrimonio residuale purgate di tutte le passività passeranno in eredità al demanio dello Stato. Ora al demanio appunto, se sarà l'erede del Fondo per il culto in tutte le sue parti attive, sarà trasmesso quest'onere assieme agli altri e questo capitolo che oggi transitoriamente sta sul bilancio del Fondo per il culto, io credo che dovrà apparire stanziato nel bilancio del Ministero degli affari esteri e quindi la spesa acquisterà anche sotto il suo aspetto contabile una forma più stabile, corretta e quale la desidera l'onorevole Lampertico.

Il penultimo rilievo fatto dall'onor. Lampertico, e che parmi degno di speciale attenzione, è quello sul capitolo delle lire 300 mila destinate ad aumentare il *minimum* delle congrue parrocchiali. Quando nel bilancio dell'anno scorso fu iscritta questa cifra di 300 mila lire in favore dei parroci più poveri per assicurare loro un *minimum* di lire 400, venne fatto un calcolo molto affrettato e pel quale fu ritenuto che il totale delle parrocchie in Italia fosse di 9246, la qual cifra è presso a poco esatta. Ma dubito molto che, come allora fu ritenuto, i parroci forniti di una congrua minore di lire 400, e quindi da fruire del beneficio del capitolo delle 300,000 lire, siano 2236.

Quando l'anno scorso il Fondo per il culto uscito dalle sue strettoie finanziarie si trovò di poter disporre di questa somma, fu subito di comune accordo provveduto per una prima larghezza verso i parroci più poveri, sembrando che le 300 mila dovessero esaurirsi nel pari-

ficare le 2236 congrue minime in lire 400; ma, quale disillusione!

I parroci che hanno fatto dimanda perchè la loro congrua fosse elevata a 400 lire furono 694 appena sopra 2236. Di queste 694 domande, 185 furono respinte, imperocchè parve all'amministrazione del Fondo per il culto che i richiedenti avessero fatto male i conti e che non avessero meno di 400 lire ma di più. Ottennero il beneficio a tutt'oggi 161 e sono sotto giudizio dell'amministrazione 335 domande, totale 694.

Ora, può dimandarsi come mai la cifra di 2236 preveduta si è ridotta a 694? Ecco la risposta: Prima di tutto la cifra di 2236 non è esatta; già dissi come queste cifre furono raccolte. In secondo luogo io credo che un numero non piccolo di poveri parroci confinati in campagne deserte non hanno saputo la disposizione provvidenziale. Checchè sia di ciò, il Fondo per culto ha fatto ciò che forse può essere nei desideri e negli intendimenti dell'onor. Lampertico, una circolare da diramarsi, appena votato il bilancio, a tutti i sindaci del regno con incarico ai medesimi di distribuirle a tutti i parroci del rispettivo comune. Così la notizia arriverà a tutti. E se taluni, per sobillazioni di superiori intransigenti, anche dopo ciò non si faranno a chiedere, tanto peggio per loro.

Ma io posso aggiungere all'onor. Lampertico una notizia anche migliore; ed è che, per effetto del numero accertato assai minore delle congrue inferiori delle lire 400, e anche perchè delle 300,000 finora non si distribuirono che appena 22 o 23,000 lire, il Ministero di grazia e giustizia ha consigliato che il minimo da 400 lire fosse nel prossimo anno elevato a 500 lire; di guisachè anche quei 161 i quali hanno già ottenuto un aumento, ne avranno un secondo, e tutti quelli che nulla ottennero ancora, quantunque aventi congrua inferiore a lire 400, raggiungeranno di sbalzo la congrua di 500 lire.

Ed io sono sicuro che nel corso di un biennio queste 500 lire si eleveranno al *maximum* voluto dalla legge che è quello di 800 lire, e così questi poveri paria della gerarchia cattolica, tanto benemeriti delle nostre campagne e delle nostre popolazioni rurali, potranno benedire la mano del Governo.

L'onor. Lampertico parmi che dubiti anche della bontà del metodo col quale si fissa il quantitativo dalle congrue attuali.

Ma il ministro di grazia e giustizia, ripeto, non amministra ma si limita a dare e ad approvare le nome generali, e credo che i criteri adottati dal Fondo per il culto siano tali da tranquillare pienamente l'onor. Lampertico.

Nè se in qualche caso speciale vi fosse errore, si mancherebbe di ricevere i reclami e provvedere.

I criteri intanto fissati dall'amministrazione del Fondo per il culto sono questi e a me paiono equi. Distinzione cioè dei pesi, dai quali è gravato ogni parroco, in patrimoniali e personali. I patrimoniali, come l'imposta fondiaria, gli interessi di debiti ipotecari ecc., si sottraggono nella determinazione del minimo della congrua; i pesi personali no, come la ricchezza mobile, la tassa focatico ed altri simili. Queste tasse infatti il parroco le paga come cittadino, e non sarebbe possibile creare dei parroci una classe privilegiata la quale verrebbe a sottrarsi dalle imposte personali che gravano tutti gli altri cittadini.

L'ultima osservazione dell'onor. relatore credo si riferisca non ad un capitolo qualsiasi dell'attuale bilancio; ma ad un capitolo soppresso, cioè alle lire 80,000 che sino al 1882 o al 1883 gravavano sul Fondo per il culto per restauri e manutenzioni delle chiese di patronato regio soppresse.

Ma a me pare che la manutenzione di queste chiese, e dovrebbe anche l'onor. relatore convenirne meco, ingiustamente si faceva pesare sul Fondo del culto. Se infatti le chiese di regio patronato soppresse non hanno versato nel Fondo per il culto un attivo di sorta, che fu invece incamerato dal demanio dello Stato, è naturale che lo stesso demanio deve rispondere delle passività relative. Il Fondo per il culto debbe mantenere i fabbricati dei conventi soppressi, i fabbricati delle chiese aggregate a questi conventi, i fabbricati che gli sono stati devoluti da antiche soppressioni e già amministrati dalla disciolta Cassa ecclesiastica. Ma, ripeto, i beni degli enti di regio patronato soppressi furono presi dal demanio, e a questo ricade l'obbligo di mantenerne le chiese.

Ma, osserva l'onor. Lampertico, se la manutenzione di questi fabbricati e chiese l'avete tolta dal bilancio del Fondo per il culto, io non vedo in compenso alcun capitolo del bilancio passivo dello Stato.

E qui ha ragione l'onor. Lampertico; è vero, vi è antica lite fra il Fondo per il culto ed il demanio. Dico lite per modo di dire, un cumulo di vertenze fra il Fondo per il culto ed il demanio dello Stato; ed il ministro di grazia e giustizia d'accordo con quello delle finanze al fine di trovare per tutto una soluzione definitiva ha dato incarico ad una Commissione presieduta da un benemerito magistrato, che è nello stesso tempo membro di questo alto Consesso, di esaminare ogni punto controverso, e spero assai prossimo un accomodamento fra il Fondo del culto e il demanio, nel quale quest'ultimo finirà col riconoscere questo suo debito verso le chiese già di regio patronato.

E di questo aiuto del demanio se ne sente proprio il bisogno. Le dimande, e quasi tutte per riparazioni urgenti, sono molte e continue, ed il Ministero di grazia e giustizia non ha altre somme disponibili che le 300 mila lire, per dire la cifra tonda, stabilite complessivamente nei bilanci degli economati generali.

Tale somma infatti è già nel primo semestre dell'anno finanziario tutta assorbita, e per l'altro semestre dobbiamo in taluni casi urgenti far eseguire le riparazioni riserbando i pagamenti a rate sui bilanci futuri.

Parmi così di avere risposto alle cose di maggiore importanza poste in rilievo dall'onorevole Lampertico.

Non mi resta quindi che di rispondere brevemente all'onor. senatore Canonico.

L'onor. Canonico ha toccato per incidente un argomento molto grave e che meriterebbe una lunga discussione in un tempo opportuno.

Egli ha pronunziato delle frasi generali intorno alla politica ecclesiastica del Governo; ed ha soggiunto: Io spero che il Governo senza ingiustizia, ma senza fiacchezza, saprà mantenere ciascuno al proprio posto.

Non ne dubiti, onor. Canonico, che la politica ecclesiastica, complesso di diritti e di doveri, della massima delicatezza per parte del Governo, camminerà innanzi in tal modo, che assicurerà sempre il trionfo della giustizia uguale per tutti; e nel limite delle leggi si sentirà così forte da imporne il rispetto a chiunque. Oltre queste raccomandazioni generiche, l'onor. Canonico ha mostrato desiderio di conoscere quanto possa esservi di vero nelle voci che corrono di acquisti che, in frode alle leggi abolitive delle

corporazioni religiose, si vadano tutto di facendo, anche per interposta persona, da detti disciolti sodalizi ovvero da enti conservati in frode agli articoli 27 e 28 della legge 19 giugno 1873.

Io credo innanzi tutto di dover chiarire che l'eseguire o meno, il tutelare o meno la piena esecuzione delle sumentovate leggi non è argomento di politica ecclesiastica. Poteva essere argomento attinente alla politica ecclesiastica quando queste leggi si concepirono, si discussero, si promulgarono, ma ora che queste leggi fanno parte del dritto pubblico interno dello Stato, il Governo ha un solo dovere, quello di tutelarne l'esecuzione, imperocchè non vi ha nulla di peggio per la dignità dello Stato quanto il disprezzo o la obblivione delle proprie leggi.

Che enti ecclesiastici di Roma, conservati, abbiano aumentato il loro patrimonio in frode alle leggi, è un fatto che non mi consta; ma se l'onorev. Canonico ha voluto alludere ad acquisti per parte di enti monastici soppressi, il fatto non solo è vero, ma è anche più grave di quello che egli possa credere, e quasi diventa una minaccia di resurrezione della *mano morta*. Con una circolare fu ordinato ai conservatori delle ipoteche di denunciare al Ministero di grazia e giustizia quei contratti i quali, sotto qualsiasi forma, accennassero ad acquisti in elusione delle leggi eversive, e quantunque appena un terzo di essi abbia sino ad oggi risposto, pure i contratti di questo genere denunziati arrivano a 65.

Questi contratti esaminati nel loro merito sono evidentemente nulli. Ma chi è che dichiarerà questa nullità, quando le parti che contrassero hanno tutto l'interesse a rispettare i patti reciprocamente stipulati? Non v'è che il pubblico ministero il quale (chiamato com'è in generale dall'organico giudiziario a far rispettare tutte le leggi la di cui esecuzione non è demandata ad un'autorità speciale) potrebbe sollevare un'azione pubblica di nullità presso i tribunali. Ma, ciò ammesso, quali sarebbero le conseguenze pratiche della dichiarazione teorica di nullità fatta dai tribunali, se le parti non vogliono svincolarsi, se chi ha comprato ritiene a sè la cosa comprata, se chi ha venduto ritiene il prezzo della cosa venduta?

Innanzi a tutti questi problemi che mi sono sorti innanzi, io non ho potuto che ricorrere ai 5 procuratori generali delle Corti di cassa-

zione, e questi, convenendo nelle esposte opinioni del Ministero, quasi tutti soggiungono che per venire ad effetti praticamente efficaci vi è bisogno di una disposizione legislativa.

È il momento questo per proporre ciò? È maturo il tempo, è prudenza il farlo? A me pare, onor. Canonico, che tutto ciò debba essere riservato alla coscienza del Governo, ed al risultato dei suoi studi continui intorno al grave e molto intricato argomento.

Senatore PECILE. Domando la parola.

Senatore COSTA. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

#### Presentazione di quattro progetti di legge.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dalla Camera dei deputati:

Il primo: Modificazione alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni per l'esercito.

Il secondo: Modificazioni alla legge sull'ordinamento e a quella sugli assegnamenti dell'esercito.

Il terzo: Autorizzazione di spesa per definire una controversia coi proprietari dei molini Corsea.

Siccome questo terzo progetto tratta di una spesa che cade sul bilancio, così pregherei il Senato di volerlo deferire alla Commissione permanente di finanza.

Ho pure l'onore di presentare, a nome del ministro delle finanze e del mio collega della marina, un progetto di legge votato già dall'altro ramo del Parlamento relativo a « Nuove spese straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina ».

Anche per questo progetto pregherei il Senato di volerlo deferire alla Giunta delle finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, due dei quali, cioè quello per autorizzazione a definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea, e l'altro per nuove spese dei ministeri della guerra e della marina saranno deferiti alla Commissione permanente di finanza, e gli altri seguiranno il corso consueto.

#### Seguito della discussione del progetto di legge N. 24.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Pecile.

Senatore PECILE. L'onorevole ministro, prendendo in disamina le osservazioni contenute nella relazione della Commissione permanente di finanza, non ha risposto, a mio parere, ad un ricordo importantissimo, forse non molto esplicito perchè si riferiva ad osservazioni fatte in altre relazioni od in occasione di altre leggi, ma che per me è della massima importanza e sul quale prego il Senato di voler permettere che io svolga alcune osservazioni.

Un illustre uomo che presiede alla raccolta dei numeri che segnano il movimento economico e morale del paese, ha potuto credere che la diminuzione delle liti in Italia fosse un segno di cresciuto benessere. Un altro egregio uomo che era incaricato di riferire sui discorsi inaugurali del pubblico ministero per gli affari civili in seno alla Commissione della statistica giudiziaria, dopo di aver esaminato quali cause possano aver prodotto il fenomeno della diminuzione delle liti, conclude che gli apprezzamenti si debbano differire, poichè le varie congetture spuntano il giudizio dei più cauti e prudenti.

Se questi signori avessero esaminato soltanto in quale categoria di liti era avvenuta la diminuzione, avrebbero rilevato che questa si era verificata nelle liti per un valore al disotto delle 500 lire; e non comprendo come non lo abbiano potuto dedurre dalle stesse relazioni inaugurali.

Io ne ho qui sotto occhio parecchie di procuratori del Re e presidenti di Tribunale, e ne leggerò qualche brevissimo passo:

1882, Udine (Federici): « Le cause civili presso i pretori ebbero anche in quest'anno una rilevante diminuzione; ma è notevole che la diminuzione si verifica quasi esclusivamente nelle cause di valore inferiore alle lire 500, che nel 1880 erano 2285 e nello scorso anno furono soltanto 1877. Ciò significa che, per piccoli importi molti non trovano di loro interesse d'incontrare le spese di una lite, spese che spesso eguagliano o superano il capitale in causa. »

1883, Udine (Zonca): « Se nell'anno 1882 le

cause iscritte al ruolo di spedizione ammontarono nella loro totalità al migliaio circa, la cifra di 906 di quest'anno può significare qualche cosa. Si aggiunga la rilevantissima differenza che corre tra le sentenze in contraddittorio, che nell'anno 1882 ascsero a 388, mentre nell'anno trascorso si ridussero soltanto a 247; si rifletta, perchè la statistica è la scienza dei grandi numeri, alla generale diminuzione del lavoro contenzioso civile, della quale sento che generalmente si parla, e si potrà agevolmente ritenere debba questo fenomeno ripetere la sua ragione dalle nuove disposizioni in materia di tariffe giudiziarie portate dalla legge 29 giugno 1882, che entrò in vigore col primo giorno dell'anno decorso.»

1884, Udine (Zonca): « Havvi dunque anche in quest'anno, e come bene puossi attendere dopo le nuove disposizioni in materia di tariffe giudiziarie portata dalla legge 29 giugno 1882, entrata in vigore col primo giorno dell'anno successivo, diminuzione abbastanza significativa di cause. Però siamo ancora in proporzioni meno sfavorevoli di quelle portate dalla media generale del regno ».

1884, Venezia, Tribunale di commercio (presidente Federici): « Sussiste però anche nel 1884 una notevole e progressiva diminuzione di cause in confronto della media del periodo 1872-1882 ». Dopo detto del movimento degli affari di quella piazza « al quale dovrebbe corrispondere un numero di controversie ben maggiore di quello che si presenta in giudizio » l'egregio presidente soggiunge: « Per formarsi un'idea vera sull'indole e sulle cause della mentovata progressiva diminuzione, occorre por mente ad un'altra circostanza, e cioè alla ripugnanza che destano, particolarmente in questo commercio, le spese giudiziali, ed al conseguente abbandono dell'esercizio dei diritti in giudizio. È noto che, prima dell'unificazione legislativa del 1° settembre 1871, la giustizia in queste provincie era quasi gratuita, perchè altra tassa non vi era conosciuta all'infuori di una marca da bolle per ogni foglio di carta adoperata, marca che fu portata soltanto ultimamente a cent. 89, e di una tenue tassa proporzionale al momento della sentenza ». Soggiunge ancora che la legge del 29 giugno 1882 deve aver influito alla nuova diminuzione avvenuta negli anni 1883 e 1884, rileva il poco numero delle

cause di minore entità, che dovrebbero essere la quasi totalità della cifra, fa notare che gli interessi minori e minimi sono scarsamente rappresentati nel numero delle controversie per la gravità delle spese che rendono loro meno accessibile la giustizia, e forzano la grande maggioranza di essi, fors'anco, a soggiacere alla massima iattura, cioè all'abbandono del diritto. Conclude che il fatto merita seria considerazione per provvedimenti legislativi, tanto nell'interesse dell'amministrazione della giustizia che in quello della regia finanza.

Mi sembra dunque che dalle relazioni di questi procuratori e presidenti risulti abbastanza chiaro che la gravezza delle tasse in generale, e la legge 29 giugno 1882 in particolare, alla quale però io non contesto il merito di aver tolto lo sconto dell'aggio e di aver per conseguenza soppresso quella specie di mercato della giustizia che esisteva dapprima, siano la principale causa della diminuzione delle liti per i piccoli importi.

Per incidenza osservo che la legge 29 giugno 1882 ha il torto di far cadere le più forti spese nella citazione, il che, se vi sono più parti, come sovente accade, fa sì che costi più la citazione che tutta la lite, il che porta due dannose conseguenze: la prima, che molti si astengono dal fare le citazioni, le quali molte volte basterebbero ad indurre la controparte ad un accomodamento per evitare le spese della lite; la seconda, che l'erario ci perde, perchè ciò contribuisce a diminuire il numero delle liti.

Ora è un male che al centro si snaturino fatti importantissimi, tanto più quando un ministro guardasigilli energico e riformatore sta provvedendo ad una riforma giudiziaria, frutto di lunghi e laboriosi studi, della quale ha anche presentato il progetto.

È già un fatto deplorabile che le necessità dello Stato in Italia abbiano condotto la giustizia ad essere una fonte di reddito e quindi riesca a costare carissima. Ma, o signori, noi vogliamo spendere molto e per conseguenza bisogna ancora che paghiamo molto.

Però le tasse di registro e di bollo, aumentate un po' per volta, insensibilmente, sono giunte ad aggravare i piccoli affari, le piccole sostanze in modo così enorme che pare incredibile sia pazientemente sopportato.

In occasione della crisi agraria io ho dimo-

strato in questo recinto che le tasse confiscano la piccola proprietà ad ogni suo movimento sia di alienazione, sia di pegno, sia di crediti.

In occasione della discussione per la legge del credito agrario ho raccomandato al ministro di agricoltura di provvedere con legge speciale alla piccola proprietà, ai piccoli prestiti, agli affari minuti, senza di che la legge sul credito agrario sarebbe riuscita una inutilità o una spogliazione.

L'onorevole ministro di agricoltura ha avuta la bontà di accogliere favorevolmente la mia domanda, la quale fu pure caldamente appoggiata dall'Ufficio centrale.

Ora io dico al ministro di grazia e giustizia, che se non si provvede con leggi speciali, in Italia la giustizia sarà un privilegio dei ricchi.

Io non considero che i piccoli importi, dove la tassa oltrepassa in modo enorme la proporzione voluta dalla logica delle imposte e dalla chiara lettera dello Statuto, è dove la finanza lucra sempre meno, perchè la gravezza della tassa riesce ad una reale proibizione.

Ai ricchi le spese di giustizia non sono un ostacolo insopportabile; pei poveri c'è il patrocinio gratuito. Vero è che il fisco è pronto a raccogliere il frutto della vittoria, e molte volte al patrocinato non rimane nulla; ma ad ogni modo il povero, bene o male, presto o tardi, la giustizia la può avere. Ma fra gli uni e gli altri c'è una classe numerosissima di piccoli possidenti, dei proprietari di un campicello, di una porzione di una casa, dei piccoli padroni di bottega, i quali non sono abbastanza ricchi per affrontare le spese di un processo, nè sono abbastanza poveri per ottenere dal sindaco e dall'agente delle tasse i necessari certificati per avere il patrocinio gratuito; ed è una classe importantissima tanto nei riguardi economici, come in quelli dell'equilibrio sociale.

Orbene, a costoro la giustizia rimane interdetta. C'è poi il fatto evidente, eloquentissimo, che per riscuotere un credito che sia al di sopra di una certa somma, occorrono spese che uguagliano e superano il credito stesso.

Finchè trattasi di contratti e di mutui, a parte che talvolta è una necessità il vendere o prendere danaro a prestito, siamo sempre nel campo degli atti volontari. Le stesse liti sorgono per la volontà di chi le ha iniziate, e si potrebbe dire: chi è cavilloso paghi; chi non soddisfa i

propri impegni, tal sia di lui se gli costa salato l'essere impetito.

Ma dove la spogliazione diventa obbrobriosa al sommo è nelle successioni, e dove raggiunge il colmo è nelle esecuzioni, nelle quali non si tratta che di avere ciò che ad uno spetta di sacro diritto. È precisamente alle esecuzioni che io richiamo l'attenzione del ministro, ed alle quali si riferisce in modo speciale la relazione della Commissione permanente di finanza.

Nel mio discorso in occasione della crisi agraria del maggio 1885, ho citato come esempio che un asse ereditario di 450 lire, escluso il caso di contestazioni, paga in via ordinaria lire 135 61. Ma se vi sono minorenni si arriva alla spesa necessaria di lire 371 95. È proprio la strage degli innocenti.

Un'esecuzione mobiliare, senza contestazioni, per qualunque minimo importo, costa da 50 a 70 lire. Una immobiliare non costa mai meno di 600 lire.

Mi si dirà: C'è il patrocinio gratuito; ma questo patrocinio gratuito molte volte offende il ricco e non difende il povero, perchè il fisco è il solo o quasi il solo a godere i profitti delle eventuali vittorie. Nel ricordato mio discorso ho citato l'esempio di fatto dell'esecuzione immobiliare di un credito di lire 130 25, dipendente da cambiali; che aveva costato lire 658 05, e offersi al Senato il dettaglio della spesa. Non vi era contestazione; trattavasi di semplice esecuzione, la quale costò quindi cinque volte l'importo del credito. Ma sembra incredibile quello che è accaduto poi.

L'Anna Barbetti, tale era il nome della creditrice delle 130 lire, aveva ottenuto il gratuito patrocinio; il suo credito cogli accessori era salito a lire 182 37; il prezzo di delibera del fondo esecutato ascese a lire 765 84. Sapete voi, signori senatori, quanto le toccò nel riparto? 78 lire e 37 centesimi! E fatto calcolo che erano prima a dedursi gl'interessi e le spese, essa ebbe col suo capitale di 130 lire, col patrocinio gratuito, lire 26 18.

Per un credito adunque di 130 lire, si espropria il debitore di un fondo che vale 765 lire, e alla creditrice toccano 28 lire, il resto è diviso fra il fisco e gli avvocati.

Questo non è che un fatto, citato per esempio, ma di questi fatti se ne possono citare a

centinaia, perchè sono fatti soliti, ordinari, di tutti i giorni.

Chiedo anzi permesso di consegnare agli stenografi il conto dettagliato del riparto, per risparmiare al Senato il tedio di sentirlo. (1)

Devo compiere la storia del caso della Barbetti.

L'avvocato presentò ricorso, dimostrando che il riparto era contrario alla legge sul patrocinio gratuito e a quella del registro art. 140.

Nell'interesse dell'assunto che io mi era proposto, non della Barbetti che io non conosco nemmeno alla lontana, raccomandai io stesso con lettera il ricorso all'onorevole ministro Magliani. Cercai di rappresentare come in tal modo si offendeva la legge, si rendeva illusorio il gratuito patrocinio e si creavano danni economici e sociali rilevantissimi, e ne ebbi una risposta cortese ma evasiva.

Non è tanto la legge sul registro quanto l'applicazione che se ne fa, che la rende bene spesso ne' suoi effetti insopportabile.

L'art. 140 provvidamente stabilisce che la parte povera non sarà obbligata a rifondere all'erario le spese, se non nel caso che essa per effetto della lite venga a conseguire un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo, dovute per gli atti fatti nel suo interesse. Ma nel fatto che cosa avviene? Avviene che il cancelliere, senza preoccuparsi dell'importo conseguito dalla parte povera, stacca il precetto di pagamento sotto minaccia di esecuzione. Si ricorre in carta bollata all'Intendenza, dimostrando che, non il sestuplo, ma nemmeno il duplo, nemmeno altrettanto, è stato conseguito da parte del povero creditore. Ma come avvenne nel caso della Barbetti, il ricorso è respinto con ragioni speciose, tanto che da noi, nella pratica, dopo molte decisioni contrarie si è perfino smessa l'idea di ricorrere.

Mi si dirà ancora che noi in Italia abbiamo l'istituzione dei conciliatori che è provvidissima. Anzi l'onorevole ministro, nel suo progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, intende di estendere le attribuzioni di questi volenterosi funzionari fino alle lire cento.

Ma i conciliatori possono fare degli accomodamenti e delle sentenze, ma non hanno inge-

renza nelle esecuzioni, che sono la parte più dispendiosa e sulla quale maggiormente insisto.

Una procedura semplice, sollecita, guidata da un magistrato, da un pretore, ecco quello che io soprattutto domando; ed io auguro che il ministro possa attuare il suo progetto di riforma, col quale sollecitamente si estendono le attribuzioni dei pretori, il che sarà già un vantaggio anche nei riguardi delle tasse. Auguro poi che di questi magistrati si faccia largo uso anche nei piccoli affari.

Intorno ai conciliatori in generale ci sarebbe qualche cosa da dire; non parlo di quelli della città e dei centri popolosi, dove si trovano persone illuminate che si sacrificano all'utilissimo ufficio, ma nelle campagne c'è del bene e del male. Lo dice anche la relazione 1° dicembre 1885 della Commissione di statistica sui discorsi inaugurali del pubblico Ministero per gli affari civili. Ne leggo anzi un brano molto preciso, che esprime il concetto cui alludo:

« I conciliatori per rispondere degnamente alla loro missione conciliativa ad un tempo e giudicatrice, hanno mestieri di condizioni morali ed intellettuali delle quali non è facile il concorso in qualche cittadino in tutti quei comunelli dove oggi il conciliatore risiede ».

Ma, una volta si usava dire: È meglio una magra sentenza che una grassa lite; oggi siamo ridotti a dire: Meglio una sentenza per cattiva che sia, piuttosto che una lite.

Bisogna chiudere gli occhi per non vedere che in Italia la giustizia è interdetta alla piccole sostanze dalla gravezza delle tasse, e tutti i mezzi che si propongono o si potrebbero proporre, giudici speciali, arbitri, ecc., sono tutti pannicelli caldi.

Sembra un paradosso, ma l'abolizione dell'arresto personale per debiti è stato un danno considerevole per i bisognosi di piccoli prestiti.

Con una procedura quasi gratuita, sotto le leggi austriache, e coll'arresto personale, il piccolo bottegaio, l'artiere, il contadino, il bracciante trovavano prestiti di 50, di 30, di 20 lire a mitissimo interesse. Un portafoglio in cambiali di questi importi era considerato solidissimo.

Ora, siccome in oggi non c'è modo in Italia da far pagare un piccolo debito ad uno che non lo vuole pagare, e siccome l'interesse del denaro sta sempre in ragione del rischio, così

(1) Vedi tabella in fondo al discorso.

queste classi numerosissime che ho nominato, invece di pagare il 5 od il 6 per cento, soggiacciono ad usure enormi che arrivano perfino al 300 e al 400 per cento.

Il sentimentalismo, che ha creduto di favorire le plebi, ha portato loro il più disastroso effetto.

Ora io non invoco il ritorno all'arresto personale, ma prego l'onor. signor ministro a studiare delle leggi speciali per la riscossione dei piccoli crediti e degli affari di piccolo importo, non per creare privilegi attivi a favore di determinate classi di cittadini, ma per togliere il privilegio passivo di un trattamento eccessivamente gravoso, che produce la confisca della piccola proprietà e la perenzione dei piccoli crediti.

C'è un altro fatto che merita nota.

Si deve fare od ampliare una strada? Lungo tutto il percorso s'intaccano proprietà private, e molte volte per quantità minime. Se il valore del fondo espropriato non supera le 60 lire, al proprietario del fondo torna più conto perdere l'importo, che assoggettarsi a produrre i certificati a prova della proprietà, perchè la spesa supera il valore del fondo.

Non è egli evidente che in tutti questi casi l'espropriazione per pubblica utilità si risolve in una spogliazione?

Nel mio discorso del 4 maggio 1885 io mi sono permesso di accennare, come esempio, alle leggi « sulla procedura per importi minimi e sulla procedura monitoria » votate dal Consiglio dell'Impero austriaco che portano la data del 27 aprile 1873. Siccome la mia provincia trovai al confine ed ha molti interessi nel vicino territorio austriaco, così ho avuto occasione di vedere che queste leggi vi funzionano con buon effetto ormai da 13 anni.

Ma, senza ricorrere all'estero, io non ho bisogno di ricordare al ministro, che è un illustre giureconsulto, gli statuti delle nostre città, anche antichissimi, che sono un tesoro di dottrina, dai quali risulta che in ogni tempo si è riconosciuto in Italia il bisogno di procedimenti sommarî o planari, di processi accelerati, per determinate circostanze, per determinate persone, ed anche per piccoli importi. Ciò che io domando starebbe quindi perfettamente in armonia colle nostre tradizioni.

Io non so perchè si voglia insistere a trattare

nello stesso modo l'elefante e la formica, mentre la smania dell'eguaglianza si risolve qui nella più urtante delle disuguaglianze.

Signori, oggi che la questione sociale preoccupa gli animi così grandemente, io non capisco come si possa dormire tranquillamente sopra questa questione.

Il popolo quando si trova in condizioni di poter facilmente ed a buon mercato esercitare i suoi dritti e farsi rendere giustizia, diventa morale e conservatore; ma quando si trova interdette le ordinarie funzioni della vita civile, quando l'operaio non può farsi pagare la mercede sudata perchè lo Stato gli porta via tutto colle tasse, quando il contadino eminentemente conservatore trova che non può difendere il suo campicello dalla prepotenza del ricco vicino, quando il debitore è costretto a pagare coattivamente il debito suo mediante esecuzione, e trova che per cento lire di debito deve pagarne 400 o 500 allo Stato, la questione sociale fa in un sol giorno passi assai più giganteschi di quelli che riescono a fargli fare tutti i demagoghi e tutte le stampe ed i discorsi del partito che attenda al nostro ordinamento sociale.

Importantissimo è il compito che spetta al ministro di grazia e giustizia; egli non può permettere che la finanza invada il suo campo fino ad impedire la giustizia stessa.

Spetta a lui a provvedere, ed immensi saranno i benefizi economici e sociali che deriveranno da apposite leggi a tutela dei piccoli interessi che sono poi gl'interessi della grande maggioranza degli italiani.

Noto per incidenza che il progetto per modificazioni alla legge sul registro e bollo, che era stato presentato alla Camera, portava non alleggerimento, ma nuovi aggravî; cito per brevità soltanto gli articoli 10, 12 e 22; auguro che questo progetto non sia ripresentato o se lo sarà, offra al ministro della giustizia occasione per le opportune riforme.

Io non domando abolizioni di tasse; nella mia vita parlamentare ho dato prova di sfidare l'impopolarità per mantenere integra la finanza dello Stato. Non domando nemmeno l'esenzione delle spese pei piccoli affari, domando solo leggi speciali le quali provvedano a mantenere la proporzionalità delle tasse.

E prego l'onorevole ministro a volervi provvedere indipendentemente dalla proposta di ri-

LEGISLATURA XVI — 1ª SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1886

forma all'ordinamento giudiziario, perchè quello involge questioni che possono dar luogo a discussioni lunghissime, e le leggi speciali per piccoli crediti non possono che incontrare l'approvazione generale e sono della massima urgenza.

Io ho la convinzione che la finanza non ci perderà nulla, perchè la moltiplicazione degli

affari risarcirà largamente le giuste mitigazioni.

La proporzionalità è voluta dalla logica delle imposte, è voluta dallo Statuto, ed io domando che vi si provveda, e lo domando in nome della giustizia e della pace sociale, lietissimo che l'Ufficio centrale nella sua relazione mi abbia aperto la strada a questa raccomandazione.

Tabella citata a pag. 430:

*Esecuzione immobiliare promossa da Anna Barbetti cont.  
contro Barbetti Antonio Lorenzo ed Angelo fu Leonardo di Paderno.*

Prezzo ricavato dalla vendita all'asta di una casa in Paderno . . . . .	L. 750.—	
Interessi dal 18 aprile al 17 settembre 1885 . . . . .	» 15.84	
		Somma da ripartirsi . . L. 765.84
Assegnati al cancelliere del Tribunale per spese prenotate . . . . .	L. 329.70	
Spese e competenze di esecuzione liquidate in . . . . .	» 313.—	
All'ufficio successione suo credito insinuato . . . . .	» 44.82	
		L. 687.52 L. 687.52
		Restano . . . . L. 78.32
Credito dell'esecutante Anna Barbetti per capitale . . . . .	L. 130.23	
Interesse dal 4 novembre 1883 al 18 settembre 1885 . . . . .	» 14.64	
Spese protesto cambiale . . . . .	» 7.50	
Spese di liquidazione con sentenza . . . . .	» 16.—	
Diritto di copia sentenza . . . . .	» 4.—	
Spese collocazione liquidate in . . . . .	» 10.—	
		Credito totale di Anna Barbetti . . . L. 182 37
Alla quale Barbetti venne assegnato il ci vanzo come sopra in »	78.32	
		Perdita . . . . L. 104.05

Anna Barbetti abbenchè prima iscritta deve sopportare una perdita di lire 104.05 e quindi fatto calcolo che con le lire 78.32 devesi pagare prima gl'interessi e le spese sostenute, del suo capitale di lire 130.23 non ne incassò che sole lire 26.18 e quindi perduto il residuo suo credito capitale di lire 104.05.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Miraglia.  
Senatore MIRAGLIA. Non mi pare questo il momento opportuno di entrare in un'ampia discussione sopra tutti gli argomenti trattati dai valenti oratori; tanto maggiormente che davanti la Commissione del Senato è in corso di studio il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro guardasigilli per la riforma giudiziaria. Io mi limito quindi a rassegnare al Senato brevissime osservazioni sopra tre ap-

punti principali, che devono richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli.

Nella relazione dell'onorevole Lampertico a nome della Commissione permanente di finanza si deplorano le gravi spese che nei giudizi di graduazione assorbono buona parte del prezzo ricavato dagli incanti, nonchè la lentezza con la quale procedono questi giudizi. Di già l'onorevole ministro ha risposto a questi lamenti, ed io aggiungo che merita di essere al più presto

riformato il Codice di procedura civile intorno ai giudizi di graduazione per rendere spedita e meno dispendiosa la procedura attuale; e questa riforma dovrebbe essere la conseguenza delle proposte di modificazione alle regole di procedimento sommario, e ad altre disposizioni in vigore, che furono per ben due volte, a mia relazione, discusse ed approvate dopo profonde discussioni, e che ora da più anni sono rimaste sepolte negli archivi della Camera elettiva. Stando così le cose, io raccomando all'onorevole guardasigilli di dare opera perchè quel progetto di legge venga in discussione, per indi preparare un opportuno progetto di legge per modificarsi l'attuale sistema del procedimento di graduazione.

L'onorevole senatore Costa ha in secondo luogo lamentata la condizione degli aggiunti giudiziari ed ha ragione. Come volete che giovani colti e di belle speranze desiderino di intraprendere la carriera giudiziaria se prima di 10 o 11 anni di servizio non potranno raggiungere il posto di giudice di tribunale?

Nè dicasi che gli esami per essere nominato uditore non sono rigorosi, perchè le materie che devono svolgere in cinque giorni consecutivi sono così ampie e complicate, che oserei sfidare un più dotto professore di università a poter rispondere a tanti quesiti che suppongono la piena conoscenza di tutto lo scibile giuridico. Il vizio sta piuttosto nel metodo degli esami, avvegnachè l'esame scritto, che si subisce nelle varie sedi delle Corti d'appello, non offre sufficienti guarentigie per essere certo che il lavoro scritto è opera dell'aspirante; ed una funesta esperienza ha dimostrato che, nonostante la somma diligenza dei magistrati preposti a sorvegliare gli aspiranti, gli scritti vengono da fuori. E la Commissione centrale, di cui ho l'onore di essere da 16 anni presidente, ha costantemente richiamato l'attenzione del ministro guardasigilli su questi deplorabili inconvenienti proponendo che per gli scritti meritevoli di approvazione gli aspiranti vengano sottoposti ad un esperimento orale, come mezzo legale per infondersi nell'animo dei membri della Commissione il convincimento che gli scritti sono opera reale e non apparente degli aspiranti.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho già fatto questa proposta.

Senatore MIRAGLIA. E me ne compiaccio. In

terzo luogo si è nella relazione dell'onor. Lampertico accennato alla sproporzione nelle diverse provincie del regno dei *censi* che sono sotto l'Amministrazione del Fondo pel culto; e l'onorevole guardasigilli ha dato soddisfacenti risposte. Io mi permetto di aggiungere che non è a meravigliare di tanta sproporzione, posto mente che nelle provincie napoletane i *censi* bollari che prendevano nella Sicilia il nome di *soggiogazioni* gravavano nei secoli passati quasi tutta la proprietà immobiliare nell'interesse d'enti ecclesiastici; ond'è che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha un esteso elenco di debitori, e non poco deve stentare per riscuotere le annualità da debitori di tenui somme e bene spesso insolubili, avendo i debitori solvibili e di somme maggiori di già affrancato i *censi* medesimi, al seguito dell'ultima legge. Desidererei soltanto che si diminuissero per quanto è possibile le liti per la riscossione di tenui annualità, poichè bene spesso assorbono il valore capitale.

Qui dovrei dar termine al mio dire, ma l'ardua quistione sollevata dall'onorevole senatore Canonico sulla politica ecclesiastica del Governo, e la risposta data dall'onor. signor guardasigilli a sì grave interrogazione, non possono essere accettate senza le dovute riserve e dichiarazioni.

Soppresse le corporazioni ecclesiastiche, si sono da qualche tempo create delle libere associazioni per scopo religioso, le quali acquistano ingenti proprietà immobiliari facendo per tal modo risorgere la manomorta. La pubblica opinione ne è preoccupata, e con molto senno politico l'onor. senatore Canonico si è rivolto al ministro guardasigilli perchè egli esprima all'uopo le intenzioni del Governo, tanto maggiormente che l'art. 23 della legge che ha esteso alla provincia di Roma le leggi precedenti sulle corporazioni religiose dichiara nulle le disposizioni ed atti fatti in frode della legge. E nella sua risposta l'onor. ministro ha dichiarato che gli acquisti fatti da queste libere associazioni potrebbero essere dichiarati nulli e fraudolenti anche sull'istanza del pubblico ministero, secondo l'avviso uniforme a lui dato dai cinque valenti procuratori generali delle cinque Corti di cassazione.

Qualunque fosse l'opinione del Governo, il quale ha certamente il diritto di sciogliere as-

sociazioni, le quali non armonizzassero con le leggi generali dello Stato, io avrei desiderato che non si fosse da parte del Governo manifestata alcuna opinione sugli effetti giuridici degli acquisti fatti da queste associazioni, le quali non sono enti collettivi, ma una semplice riunione d'individui, i quali contrattano *uti singuli* con sostituzione reciproca; e parmi che sia sfuggita alla diligenza del senatore Canonico la osservazione che l'art. 27 della citata legge si riferisce ad enti ecclesiastici conservati e che vivono nella provincia romana per autorità della legge, cosicchè non può essere applicata a libere associazioni che non hanno personalità civile.

In un corpo politico, e tale è il Senato, si discutono quistioni politiche e non giuridiche, e guai se i corpi politici invadessero le attribuzioni del potere giudiziario, perocchè resterebbe turbato l'ordine che nel governo rappresentativo consiste nella divisione dei poteri.

Ammetto che si possa sciogliere da un Governo una libera associazione, la quale avesse per iscopo di far risorgere la manomorta, e di ristabilire indirettamente le corporazioni ecclesiastiche soppresse, spetterebbe al potere giudiziario risolvere le quistioni sulla pertinenza della proprietà dei beni acquistati nel contraddittorio degl'interessati. Nella mia posizione sociale sarebbe colpa per me non solo di manifestare un'opinione qualunque su queste questioni giuridiche, ma anche pronunziare qualche parola da fare intravedere il mio pensiero, e per la stessa ragione avrei desiderato che non si fosse ventilata la opinione autorevole di cinque procuratori generali, per non preoccupare l'indipendenza della magistratura giudicante. Ben diceva l'onor. guardasigilli che sonovi opinioni forse esagerate sulla decadenza della magistratura, perchè se ne parla troppo fuori e dentro il recinto del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ma siccome so che qualche altro ha domandato la parola, così pregherei il signor presidente a voler concedere la parola agli altri oratori che hanno chiesto di parlare, perchè gioverebbe forse, anche a risparmio di tempo, ch'io parli ultimo per rispondere a tutti.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole senatore Costa.

Senatore COSTA. Mi conceda il Senato di dire brevissime parole in risposta all'onor. guardasigilli.

Io debbo ringraziare il ministro, il quale, con singolare cortesia, ha preso in considerazione le osservazioni che ebbi l'onore di fare. Per verità ci siamo avvicinati molto; ma non ci troviamo ancora perfettamente d'accordo: e siccome io ho piena fiducia negli studi che ha annunziato di voler fare, non ometterò di dire nettamente ciò che si pensi intorno alle questioni che ho segnalato alla sua attenzione.

Intorno alla questione dei depositi giudiziari il mio concetto è assai semplice. Io vorrei che il ministro studiasse se sia possibile e conveniente rendere obbligatorio alle parti il deposito diretto dei valori e dei danari nelle casse pubbliche sia del risparmio postale, sia dei depositi e prestiti.

La legge del 1882 ha fatto un passo notevole concedendo la facoltà di farlo. Sarà una grande conquista per la regolarità di questa specie di servizio quando questa facoltà sarà mutata in un obbligo.

Chechè ne sia però di ciò, è certo che non sconfinerebbe dalle attribuzioni del potere esecutivo la riforma del regolamento vigente sulla contabilità dei depositi giudiziari.

Pare però che il ministro dubiti della necessità della riforma, e che ne dubiti soprattutto perchè da molti mesi non sono avvenute malversazioni.

Per verità a me pare che quest'argomento provi poco; perchè se fosse vero, quello che io credo, che col vigente sistema di contabilità, le malversazioni sono molto difficili a scoprirsi, la mancanza di denunce non basterebbe ad escludere che le malversazioni siano avvenute. E l'esperienza lo prova.

È noto infatti all'onor. guardasigilli che nell'anno 1885 nel tribunale di Rovigo, morto il cancelliere, si verificò l'esistenza di un vuoto nell'amministrazione dei depositi di una ventina di migliaia lire, sebbene tutte le carte fossero regolari, le verificazioni periodiche fossero state eseguite, e apparisse esercitato il controllo affidato dal regolamento al presidente.

Il che dimostra l'insufficienza dell'ordinamento; e dimostra ancora che il controllo abbandonato unicamente alle diligenze di un presidente o di un pretore che non se ne intende

e non se ne può intendere, non raggiunge lo scopo; e lo raggiungerà soltanto quando risulterà da una contabilità duplice e parallela affidata ad un ufficio diverso ed indipendente.

Esprimendo fiducia che questo mio voto sarà preso in considerazione, avrei esaurito l'argomento, se intorno alle conseguenze della legge del 1882 citata pure dal senatore Pecile, non mi occorresse fare ancora una breve osservazione.

Il senatore Pecile ha posto innanzi un argomento, dirò così, assai popolare, l'argomento cioè di rendere la giustizia gratuita, o se non totalmente gratuita, accessibile alle necessità delle classi sociali mediane.

Il concetto finale sarebbe ottimo se si potesse raggiungere.

Io credo però che la tesi dovrebbe essere posta sul punto, se sia giusto che, coloro che non litigano debbano pagare le spese per quelli che litigano. Questa è la questione di principio nella quale io non so se potremmo facilmente intenderci.

Sono d'accordo con lui nel desiderare che, specialmente in alcuna specie di procedura, e soprattutto nella esecutiva, le spese fiscali siano ridotte in una proporzione tollerabile, per non rendere impossibile l'esercizio dei propri diritti.

Non sono invece d'accordo intorno a certe altre argomentazioni che egli ha fatto intorno alla quantità delle liti, ed al significato che il numero di esse può avere nel determinare la misura della prosperità economica del paese.

Io credo che su questo argomento prenderà la parola un nostro egregio collega, che credo sia l'autore di uno di quei giudizi che all'onorevole Pecile non sono sembrati esatti.

Ad ogni modo parmi che i brani letti dall'onorevole Pecile di alcuni discorsi di procuratori del Re per le provincie venete, non contengano apprezzamenti completamente esatti. Potranno essere, saranno anzi certamente esatti per quelle provincie; ma è noto che le cifre statistiche non hanno un valore apprezzabile se non sono considerate nella successione, in un tempo e su di uno spazio notevole, di grandi numeri esattamente accertati.

Ora io potrei dire che, secondo le ultime statistiche, nell'anno 1885 il numero delle liti è, nel complesso del Regno, di nuovo alquanto aumentato.

Dal 1880 al 1884 si era verificata una diminuzione, nel 1885 ci fu una ripresa anche nelle liti minori. Ma il significato di questo fatto statistico è di una indagine assai delicata, specialmente se si osserva che la diminuzione non trae il suo punto di partenza dal 1883, epoca in cui ebbe attuazione la legge in discorso, ma dal 1880.

E però parmi che la facilità con cui furono espressi gli apprezzamenti contenuti in quei discorsi, sebbene opera di magistrati distinti a me ben noti, ed alcuni anche a me carissimi, questo solo sieno riusciti a dimostrare, e cioè, la grande utilità della proposta testè fatta dal ministro guardasigilli di abolire i discorsi dei procuratori del Re, i quali molto facilmente, troppo facilmente si abbandonano ad osservazioni ed apprezzamenti che non possono avere un serio fondamento.

Intorno agli esami la divergenza fra il ministro e me riguarda specialmente il punto se egli abbia facoltà di riformare il regolamento. Egli ne dubita, perchè trattandosi di regolamento fatto in esecuzione di una legge, per un mandato del potere legislativo, ritiene necessario di studiare se abbia acquistato carattere legislativo, e gli sia quindi preclusa la facoltà di modificarlo.

Vi sono due argomenti coi quali io posso confortare l'onor. guardasigilli ad intraprendere questa riforma.

Prima di tutto è noto che il regolamento giudiziario del 1865 fu ritenuto dalla giurisprudenza in parte legislativo, in parte regolamentare, secondo l'indole intrinseca delle diverse disposizioni che vi sono contenute.

Ora, la materia degli esami, che considerata in se stessa, è regolamentare, nella specie lo è per espresso precetto di legge, giacchè la legge organica del 1865 ha dichiarato che le norme degli esami sarebbero emanate per regolamento.

Ma a sostegno della mia opinione può citarsi anche un altro argomento più diretto.

La legge del 1882 ha dato espressamente non solo la facoltà, ma l'incarico al Governo di ripubblicare il regolamento giudiziario, riformandolo in base ai concetti di quella legge.

Quindi c'è una legge, la quale ad ogni modo, se la facoltà non fosse insita nelle attribuzioni

zioni del potere esecutivo, glie l'avrebbe di nuovo conferita.

E quando veramente la riforma si facesse non credo che la questione sarebbe posta esattamente ove fosse limitata ad esaminare se si debba aumentare la difficoltà degli esami.

A questo proposito credo che occorra innanzi tutto una distinzione fra esami ed esami.

L'esame teorico ha una base, secondo me, troppo larga, troppo indeterminata; e concordo coll'opinione espressa dall'esimio nostro collega che fu presidente per sedici anni della Commissione per gli esami degli uditori, nel ritenere che sia necessario essere giureconsulti, e giureconsulti distinti per essere in grado di rispondere al programma.

Ad ogni modo è noto che, se questo programma fosse riconosciuto imperfetto, il Governo avrebbe facoltà di modificarlo, non essendo stabilito per legge, ma per decreto reale.

Ma, come fu osservato, poco importa la difficoltà del programma, quando il meccanismo col quale sono regolati gli esami non è tale da rispondere all'intento.

Ed è su di ciò specialmente che prego l'onorevole guardasigilli di rivolgere la sua attenzione.

Io non ardirei di dire, come ha detto l'onorevole Miraglia, che il ministro possa aggiungere per decreto reale, per regolamento, un esame orale, mentre la legge parla di un solo esame scritto.

Io non so se fino a questo punto si possa arrivare; ma sono convinto che, anche sotto l'aspetto delle forme e delle garanzie dell'esame, egli potrà fare quanto è necessario per renderlo corrispondente al suo fine.

Ma vi è un altro esame: ed è l'esame pratico.

Tutti coloro che sono stati in magistratura sanno che questo esame non è serio. Vero è che non manca l'apparato di cinque giorni di prova, su svariate materie, nella forma di sentenze e di conclusioni: ma in realtà le cose procedono in tale modo che non presenta alcuna guarentigia.

Ora, intorno all'ordinamento di questa specie di esami, sono anche più ampie le facoltà del potere esecutivo: ed io mi auguro che se ne valga, non solo per sottoporre ad un serio esperimento il risultato del tirocinio compiuto dagli uditori, ma più specialmente per disciplinare

l'ingresso nella magistratura degli avvocati e procuratori che non hanno speranza di riuscire nel più splendido aringo forense. D'uopo è ricordare, e non senza rammarico, che questo è ormai divenuto il metodo ordinario di reclutamento dei magistrati; d'uopo è ricordare, non senza ansiosa trepidazione, che ad essi è ormai affidato l'avvenire della magistratura italiana. E il ministro che, ricordandolo, vi abbia provveduto, avrà meritato la riconoscenza della magistratura e del paese.

Il mio compito sarebbe finito: ma di due argomenti toccati nel corso della discussione mi occorre di dire ancora una parola.

Dacchè si è fatto cenno delle Corti di assise straordinarie, parmi necessario di insistere perchè siano lasciate in grandissima quiete. Io non discuterò il provvedimento del signor ministro che per raggiungere questo intento ha creduto di potersi astenere dal nominare i presidenti ed i giudici che le debbono comporre.

Non lo discuterò, perchè, per verità, non saprei come si possa declinare l'esecuzione di un precetto assoluto di legge.

Penso però che il signor ministro, nell'imminenza del nuovo anno giuridico, troverà certamente qualche altro provvedimento che raggiunga con una forma più legale lo stesso intento, quale sarebbe quello, per esempio, di nominare presidenti delle Corti straordinarie, gli stessi presidenti delle Corti ordinarie.

In questo modo sarebbe adempiuto il precetto della legge, di aver dato il titolare alle Corti di assise straordinarie, senza fornire ragione o pretesto di aprirle quando sono aperte le assise ordinarie.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Così si è fatto.

Senatore COSTA. Sta benissimo: e così venne maggiormente osservata la legalità.

Parmi però che la censura fatta alle assise straordinarie di essere tornate a danno dei giudicabili, prolungandone la detenzione preventiva, non abbia fondamento o dipenda da inesatta applicazione della legge.

È notissimo che le Corti di assise straordinarie hanno la circoscrizione territoriale medesima del circolo di assise ordinario nel quale sono istituite; e i processi provenienti dai territori più immediatamente soggetti alla Corte di assise straordinaria non sono sottratti alla

giurisdizione della Corte d'assise ordinaria, e quindi le cause appartenenti a quei territori, avrebbero dovuto e potuto, quando erano maturi per il giudizio, essere deferiti, se non si aprivano le straordinarie, alla rispettiva Corte d'assise ordinaria. Che se si fosse voluto dar vita ed affari alle Corti d'assise straordinarie, non ne sarebbe mancato il mezzo, completando il ruolo con processi forniti dall'intero territorio del circolo. In questa guisa non si sarebbe certamente tolto l'inconveniente di un numero di Corti d'assise sproporzionato al numero degli affari, ma si sarebbe evitato il ritardo nei giudizi che, al dire del ministro, si è verificato a danno dei giudicabili.

Un'ultima parola relativamente alle congrue dei parroci.

Io mi riservava di dire una parola intorno a questo argomento nella discussione del bilancio del Fondo pel culto; ma dal momento che se n'è già fin da ora fatto oggetto di osservazioni, mi permetto di esprimere il pensiero mio, e di sottoporre qualche osservazione all'onorevole guardasigilli.

Egli ha detto che si era supposto essere 2236 i parroci aventi una congrua inferiore alle 400 lire all'anno; ma che in fatto si è trovato esservene circa 600 soltanto.

Cercando una plausibile spiegazione di questo fatto egli ha creduto di averla trovata nel supposto che forse i parroci ignoravano il beneficio che si voleva loro concedere.

Io non so se tale supposto sia ammissibile; credo ad ogni modo che se questa causa è fondata, non è la sola della quale occorre tener conto.

Io pregherei innanzi tutto il guardasigilli a dirmi se gli consti o no che molti parroci godono di un assegno di congrua a titolo di sussidio sui fondi degli economati generali.

Io, per esempio, se la memoria non mi tradisce, poichè si tratta di reminiscenze antiche, credo che nella sola Lombardia sono forse 500 i parroci che hanno un assegno o sussidio a titolo di congrua dall'economato generale di Milano; assegno il quale, secondo certe prammatiche dell'antico regno d'Italia, portava la loro congrua non alle 400, ma alle 500 lire, e recava all'economato di Lombardia una spesa di ben 60,000 lire all'anno.

Questo fatto spiegherebbe come al Fondo per

il culto, molto più restio nel concedere, non si siano rivolti i parroci. Se, come credo, il fatto fosse vero, pregherei il ministro di voler studiare se non sia venuto il tempo di farlo cessare, perchè non è giusto che i fondi dell'economato generale, che hanno scopi determinati di vera carità cattolica, siano destinati ad adempiere un obbligo che la legge ha posto a carico di altra cassa e di altra amministrazione.

Questo poteva essere, e fu ben fatto, quando il Fondo pel culto era allo stremo di ogni risorsa ed aggravato da pesi assolutamente sproporzionati alle sue forze. Ma ormai che il Fondo pel culto si trova in buone condizioni, ormai che ha rendite e può contare di vivere discretamente e di esaurire gli impegni che ancora gli rimangono a norma delle leggi eversive, mi pare che questo provvedimento eccezionale debba cessare ed ogni amministrazione attenente al culto debba rientrare nei limiti normali dei propri impegni.

Forse vi fu un'altra ragione perchè i parroci non si sono rivolti al Fondo per culto; ed è la tenacità con la quale fino a poco tempo fa il Fondo per il culto ha difeso quelle poche risorse, che dopo la legge del 1867 gli sono rimaste. Forse i parroci si sono arrestati davanti al pericolo di veder respinte le loro domande; e le cifre che sono ricordate nella relazione dell'onor. Lampertico dimostrano che effettivamente questa paura non sarebbe stata del tutto infondata, giacchè il maggior numero di queste domande furono respinte, pochissime quelle accolte, e molte rimangono in esame.

Ora se dovessi rivolgere una preghiera all'onor. ministro sarebbe questa, che egli voglia esaminare se non fosse conveniente di far comprendere al Fondo per il culto, che in rapporto a questa utilissima ed umana istituzione degli assegni e sussidi di congrua, è ormai tempo di venire a più caritatevoli apprezzamenti, di allargare un po' più i cordoni della borsa affinchè questi poveri parroci, ai quali in fin dei conti non si assicurano che 400 lire annue, sospesi fra cielo e terra, fra il potere gerarchico e l'ordine civile, abbiano almeno assicurato un pezzo di pane.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Quando il senatore Pecile ha fatto menzione della relazione alla Commissione

statistica sui discorsi inaugurali dei procuratori generali, ho dapprima creduto che mi avesse voluto chiamare in causa, giacchè ho avuto io l'onore di essere relatore in quest'anno su questi discorsi inaugurali.

Ma ho potuto rilevare, prendendo il volume che egli aveva avuto presente, che la sua citazione si riferisce all'anno 1885, mentre la mia relazione è del 1886, e benchè già stampata, non credo sia stata ancora distribuita.

Io quindi mi trovo non direttamente impegnato nella discussione, ma avendo studiato questa materia, potrò dare qualche chiarimento al Senato.

Una prima osservazione fu già fatta dal senatore Costa.

Grande importanza non si può dare ai discorsi dei procuratori del Re, giacchè in parte sono discordi tra loro, e poi non si riferiscono che a brevi circoscrizioni di territorio, cosicchè le induzioni non possono servire a conseguenze generali, essendo notissimo che nella statistica le generalizzazioni debbono essere assai caute, e trarsi da fatti accertati su largo spazio e per periodo di tempo non breve. È questa la ragione per cui alla Commissione di statistica è dato l'incarico di esaminare e raccogliere in sintesi i soli discorsi de' procuratori generali, i quali riassumono le osservazioni dei procuratori del Re in quanto vengono ritenute ben fondate e influenti, tali insomma da poter fornire materia a deduzioni generali.

In secondo luogo bisogna notare che le differenze occorse in questi ultimi anni nel numero delle liti non furono mai molto gravi, sicchè il più ed il meno rappresenta una oscillazione che può dipendere da cause accidentali, difficilissime a spiegarsi. Nell'anno 1885, cui si riferisce la mia rassegna statistica, vi è stato anzi un lieve aumento nel numero degli affari giudiziari civili, appetto agli anni 1883 e 1884.

Comunque sia, formiamoci un qualche concetto dei diversi coefficienti delle contenzioni giudiziarie civili, e del modo come agiscono secondo leggi naturali.

Un numero di affari porta di necessità un certo numero proporzionato di liti. Perché?

Perchè è una necessità che sorgano controversie sull'interpretazione ed applicazione di leggi dubbie, e controversie sopra l'interpretazione ed esecuzione di patti contrattuali non

chiari. Sotto questo rapporto il numero delle liti si proporziona al numero degli affari, ed il numero degli affari è senza dubbio un segno di prosperità.

Ma viene l'altra causa del disagio nelle condizioni economiche delle parti, e questa causa agisce da due lati in senso opposto; imperocchè, in rapporto al convenuto, se questi non può soddisfare la sua obbligazione dev'essere tratto in giudizio, e quindi il disagio economico aumenta il numero delle liti; mentre viceversa in rapporto all'attore la scarsità di mezzi lo rende inabile ad intentare il giudizio non potendo anticipare le spese necessarie.

Quando poi si tratta di disagio economico non bisogna intenderlo in un modo assoluto, ma in modo relativo, e tra i fattori che rendono insufficiente il patrimonio particolare a sostenere le spese di lite, certamente c'è anche la gravità delle tasse giudiziarie.

Tutto questo è stato avvertito nella relazione e deve essere tenuto presente, quando si voglia ben giudicare in uno od altro anno quali siano state le cause che hanno contribuito a far crescere o decrescere il numero delle liti.

Ora, io non nego che alla diminuzione dei giudizi civili negli ultimi anni abbia potuto concorrere come causa la gravità di alcune tasse giudiziarie, e specialmente la nuova legge del 1882, i cui effetti primi e transitori vennero già mancando, poichè ricomincia (come si è detto) la progressione ascendente degli affari giudiziari civili.

Ma quello che io voglio rilevare principalmente si è che il senatore Pecile ha dato una troppo grande importanza all'effetto di queste tasse aumentate, per quel che riguarda le liti specialmente per piccole somme; imperocchè abbiamo il provvido istituto del gratuito patrocinio, e le Commissioni pel gratuito patrocinio, dovendo commisurare al bisogno la quantità del patrimonio di colui che chiede questo beneficio, non possono farlo in modo assoluto, ma debbono farlo in rapporto all'importanza della lite e della somma delle spese che possono essere necessarie a condurla innanzi.

Venendo ad una conclusione pratica possiamo dir questo: che cioè l'oscillazione nel numero delle liti avvenuta in questi ultimi anni non è mai stata in proporzioni tali da impensierire; che le tasse giudiziarie e specialmente la legge

del 1882 hanno potuto contribuire in qualche modo a diminuire gli affari civili, ma sono effetti che vanno già mancando gradatamente, e che esagerati sono gli apprezzamenti, e troppo generali le conclusioni che il senatore Pecile traeva da alcuni discorsi di procuratori del Re relativi a regioni limitate.

È certamente desiderio comune che si possa avere una giustizia gratuita, o almeno a buon mercato, ma usciti appena da uno stato finanziario così difficile, non si può venire di un tratto ad una riforma radicale per raggiungere un altissimo ideale; ci vorrà bensì molto tempo, ed occorreranno progressive modificazioni a seconda dei miglioramenti delle nostre finanze, in relazione ai molteplici bisogni dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Nel ringraziare il guardasigilli dei chiarimenti che ebbe la bontà di darmi, tengo a dichiarare, che comprendo benissimo come egli non possa impedire gli atti contrarii alla legge che si coprono di apparenze perfettamente legali e come l'autorità giudiziaria non possa con efficacia dichiararne la nullità anche quando l'abbia riconosciuta.

Ma a me basta, per ora, l'aver sentito dall'onor. ministro guardasigilli che egli si è attivamente preoccupato della questione, su cui mi permisi di richiamare la sua attenzione.

Non si tratta qui, come diceva l'onor. senatore Miraglia, di portare avanti al Senato questioni di proprietà. Per quanto povero e modesto magistrato io mi sia, comprendo perfettamente che il Senato del regno, tranne quando è costituito in alta Corte di giustizia, non è autorità giudiziaria.

Ed appunto perchè io sapeva benissimo che, dal punto di vista giuridico, non avrei potuto avere dal ministro altra risposta che quella che mi diede, insistetti principalmente sul lato politico della questione, in quanto che il fatto da me segnalato, collegandosi con altri fatti congeneri che si producono da qualche tempo, meritava che il Governo vi rivolgesse la sua attenzione.

Io ho piena fiducia nella prudenza, nell'intelligenza, e nella energia dell'onor. guardasigilli a cui completamente mi affido. Perciò non sono entrato nel campo importante e spinoso della politica ecclesiastica, e lascio, come

egli disse, che venga il tempo opportuno in cui la questione si maturi.

Ma uno dei mezzi per far sì che questa questione maturi era appunto il richiamare l'attenzione del Governo sui fatti che io ho citati, e son ben lieto di aver porto modo all'on. guardasigilli di darmi quegli schiarimenti che mi diede e di cui nuovamente lo ringrazio.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Pecile.

Senatore PECILE. Io soggiungerò brevissimamente alle osservazioni fattemi dagli onorevoli senatori Costa ed Auriti.

Non è che io abbia tratto l'argomento del mio discorso dalle quattro relazioni delle quali ho letto al Senato qualche breve brano, ma è da lungo tempo che, vivendo in mezzo agli agricoltori, ai piccoli possidenti, osservo questa interdizione della giustizia, questo spoglio, questa confisca della piccola proprietà mediante le tasse. Solo ho creduto di avvalorare il mio dire citando parole e cifre di egregi funzionari pubblici.

A me poco importa che si escogitino altre cagioni che facciano diminuire le liti, mentre resta evidente a tutti che, quando per aver 200 o 400 lire dovrò sostenere una lite che me ne costa 600, a meno di un capriccio o di una riffa, io tralascero di fare la lite e perderò il mio avere. E siccome i piccoli affari interessano la grande maggioranza della popolazione italiana, così nessuno mi potrà negare che questa rimane esclusa per cagione delle spese dal beneficio della giustizia.

Auguro mi si dimostri che questo non è vero. E se anche le relazioni che ho citato non espressero che le condizioni della mia vasta provincia, la quale ha una proprietà molto smiuzzata, e non della totalità del Regno, esse mi davano però sufficiente appoggio per oppugnare l'affermazione generale del direttore della statistica che al benessere della popolazione fosse da attribuirsi la diminuzione del numero delle liti e non alle tasse, mentre dalle tabelle si vede che la diminuzione è avvenuta nelle liti per piccolo importo.

Creda l'onorevole senatore Costa che non ho inteso di fare in Senato un discorso popolare. Non sono mai andato in cerca di popolarità, e potrei citargli qualche atto della mia vita parlamentare e qualche mozione fatta alla Camera

da cui potrebbe dedurre che io ci tengo assai più alla integrità delle finanze che alla popolarità.

L'onorevole senatore Devincenzi vi ha citato recentemente il fatto di 60,000 piccoli proprietari espropriati dal fisco, ma questa non è che la cifra ufficiale.

Ricordo poi che io non ho chiesto privilegi, non ho chiesto la gratuità dei giudizi pei piccoli affari, ma soltanto la proporzionalità nelle spese, ed a questa ha diritto il cittadino in base alla giustizia, in base al chiaro senso dello Statuto. La piccola proprietà, i piccoli affari possono giustamente reclamare di non pagar tasse più elevate di quelle che pagano i grandi interessi.

Io spero che il ministro vorrà prendere in considerazione la proposta che io gli faccio di provvedere con leggi speciali a togliere la trista conseguenza che risulta dal complesso delle nostre leggi, che è quella di rendere impossibili le liti per piccoli importi, e più ancora, e su di ciò maggiormente ho insistito, di proporre apposite disposizioni perchè le esecuzioni tanto mobiliari che immobiliari per importi limitati non riescano tanto costose, da lasciare spogliato il debitore ed il creditore a mani vuote.

Una esecuzione per piccoli importi non riesce che a vantaggio degli avvocati e del fisco; tutti lo sanno.

A me duole che al centro non si abbia a sentire più l'eco dei lamenti che vengono dalla periferia, dai paesi poveri, vale a dire che i procuratori generali non ricevano più le relazioni dei procuratori sparsi nelle diverse provincie. Io confido nell'onor. Tajani, perchè mi pare che un ministro riformatore non possa a meno di riconoscere la necessità di leggi speciali per i piccoli importi, leggi che concordano perfettamente colle tradizioni dei nostri comuni italiani, leggi che devono impedire che i piccoli prestiti, le piccole vendite, le piccole liti, i piccoli pegni siano schiacciati dalla enormità delle tasse.

Non domando modificazioni alla legge di registro e bollo, voglio la finanza intatta; ma domando che vicino alla legge di registro e bollo la quale ha le branche tanto robuste che, abbracciando un essere sottile quale è la piccola proprietà la distrugge, vi siano degli or-

gani speciali, miti, delicati, che la maneggino senza toglierle la vita. Sarà non solo un atto di giustizia, ma si toglierà altresì lo sconcio che si possa dire che la giustizia in Italia è solo per i ricchi.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato deve essere abbastanza saturo di questa discussione; io quindi per non apparire scortese e poco riguardoso verso l'onor. Pecile al quale non ho ancora risposto una parola, dirò pochissime altre cose.

Il suo discorso può definirsi un grido angoscioso, dipingendo con colori abbastanza vivi, quantunque non piacevoli, lo stato dei piccoli proprietari. Egli altresì partendo dal punto della diminuzione delle liti attribuibile, secondo lui, alla legge del 1882, l'ha definita fatale. Or non mi pare che questa legge possa così facilmente essere definita una legge fatale, imperocchè se non avesse prodotto altro vantaggio che quello di allontanare dal tempio della giustizia quel mercato continuo che lo trasformava quasi in bottega da merciaiuolo, se non avesse prodotto, ripeto, altro vantaggio che questo noi dovremmo ricordarla piuttosto come legge provvidenziale. Però io voglio anche concedere che, avendo la legge 1882 concentrato tutte quelle molteplici e piccole tasse solamente sul valore della carta bollata, sia derivato da ciò che gli atti iniziali di ogni lite (la citazione, specialmente quando i convenuti sono parecchi) sono diventati così gravi pei litiganti da non essere di scarsa influenza sulla diminuzione delle piccole liti. Per quanto riguarda le cifre riferite dall'onor. Pecile, egli dalle parole dette dall'onor. Auriti e da altri avrà già potuto vedere che la base sulla quale egli si fondava, era una base non molto solida. Ed io aggiungo qualche cosa di più: che la diminuzione delle liti di competenza dei pretori, lungi dall'essere intieramente attribuita alla legge del 15 dicembre 1882, va attribuita in molta parte, e mi piace di ricordarlo, al nuovo Codice di commercio, imperocchè il titolo cambiario è stato trasformato in titolo rivestito di forza esecutiva, e quindi tutte le cambiali del piccolo commercio che prima avevano bisogno della sentenza del pretore per poter diventare titoli

esecutivi oggi lo sono da loro stessi, e senza bisogno di adire il magistrato.

Ora, senza dubbio questa parte di diminuzioni di liti innanzi ai pretori deve ritenersi come diminuzione da non rimpiangere perchè deriva da riforme mercè le quali si raggiunge il fine che si vuol raggiungere in un giudizio, senza la pena di spendere denaro e di perdere tempo.

In quanto alle riforme che l'onor. Pecile invoca, io prima di tutto lo ringrazio delle frasi molto cortesi usate all'indirizzo mio personale; ma mi permetta che io gli dica che il complesso delle sue domande riguarda tutto il nostro sistema fiscale, riguarda inoltre i Codici di commercio e di procedura civile, il contenzioso finanziario, il contenzioso amministrativo e interessa quindi molti ministri, non solo il guardasigilli.

Onde non mi parrebbe una cosa molta seria da mia parte, se io mi mostrassi largo di promesse che sarebbe impossibile di mantenere.

D'altronde, onor. Pecile, io debbo ricordarle, e senza dubbio ne sarà soddisfatto, che nella riforma organica giudiziaria vi è già la proposta dell'aumento della competenza del conciliatore sino a lire 100. Ora una delle ragioni per cui questa competenza fu proposta a 100 lire fu questa appunto, che le cause piccole fino a 100 lire sono oggi cause che difficilmente si fanno, e che si rinunzia piuttosto al credito anzichè affrontare le spese del giudizio.

E ciò non è tutto: colla stessa riforma si propone che passino al pretore tutte le cause da 1500 a 3000 lire, ora di competenza dei tribunali, ed ecco un'altra massa di affari giudiziari, che verrebbero trattati con sensibile diminuzione di spese.

Senatore PECILE. Le esecuzioni, quelle sono gli atti che costano!

TAJANI, *ministro di grazia e giustizia*. Or Ella non potrà negare che tutto questo non sia una diminuzione di tasse, anche nelle esecuzioni dei giudicati.

Così, con tali proposte, onor. Pecile, una parte dei suoi desiderî già è stata soddisfatta, inquantochè esse sono già allo studio innanzi al Senato.

Per tutto il resto delle sue proposizioni io non potrei, lo ripeto, in questo momento assumere impegno di sorta; assicuro però l'onorevole Pecile che il suo pregevole discorso, nel quale senza dubbio sono sparse idee utili

e buone, io lo terrò presente e lo leggerò man mano che avrò occasione di studiare la riforma di altre parti della nostra legislazione; imperocchè oggi vi è già di troppo nel crogiuolo e per far cosa buona ed utile bisogna dare ad ogni giornata il suo affare.

Io non perdo certo il mio tempo; ma è tale e tanta la materia demandata allo studio e all'esame del Ministero di grazia e giustizia e quella che si trova d'innanzi ai due rami del Parlamento, che io non potrei assolutamente assumermi l'impegno di chiedere al Parlamento l'esame di altra materia, se prima non sia abbastanza esaurita quella che già si trova o che verrà prossimamente presentata.

Ringrazio poi l'onor. Canonico della sua cortese risposta colla quale si è dichiarato soddisfatto ed aggiungerò solo una osservazione all'onorevole Costa, il quale voleva sapere se il guardasigilli avesse posto mente ai parroci della Lombardia i quali potrebbero non avere domandato l'aumento di congrua, perchè hanno il relativo supplemento dall'economato generale di Milano.

Le dico schietto, onor. Costa, che questo fatto mi è risultato poco tempo fa da un reclamo pervenuto da qualche parte della Lombardia, nel quale si lamentava l'operato dell'economato generale, il quale aveva sospeso di pagare il supplemento di congrua appunto perchè quest'onere dovesse venire d'ora in avanti assegnato al Fondo per il culto.

Quest'ultima amministrazione sostiene però che l'economato generale di Milano non elargiva come sussidio il supplemento di congrua ai parroci di Lombardia; ma invece soddisfaceva ad una obbligazione imposta da un decreto napoleonico del 1807, come corrispettivo di taluni cespiti donati all'economato medesimo. Si tratta dunque per ora di una controversia che non sarà difficile di esaminare e risolvere.

Con questo io credo d'aver esaurita la parte principale della discussione, chiedendo venia a tutti gli oratori che mi hanno onorato della loro parola, se io mi fermo qui, sia per l'ora tarda che per la stanchezza del Senato.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, io non parlerò che su quelli argomenti ed

in quei limiti di cui ed in cui posso parlare in nome della Commissione permanente di finanza; parlerò perciò su argomenti di bilancio, oppure di quelli argomenti che, nella continuità delle relazioni annuali, tornano a venire innanzi al Senato.

Colgo una espressione del guardasigilli, il quale ha accennato come ad argomento di predilezione della Commissione di finanza, le proposte intorno ai giudizi di graduazione.

Non è colpa nostra l'aver richiamato un'altra volta l'attenzione del Senato e del Governo sopra questo argomento, che ha già formato oggetto di tre o quattro relazioni della Commissione permanente di finanza, e sul quale è stata richiamata l'attenzione del Governo in occasione del credito fondiario, ed anche nella recente occasione della riforma del credito agrario.

Io di questo argomento parlo nei modesti confini in cui la Commissione permanente di finanza ha creduto opportuno di contenersi, e tanto più volentieri ne parlo in questi modesti confini, perchè in questi mi pare sia più facile ottenere l'assenso, o dirò meglio, mi pare che il consenso sia già assicurato.

Questo argomento, come se ne è parlato nelle relazioni della Commissione permanente di finanza, si presenta sotto triplice aspetto. Se ne è parlato per quanto concerne le notizie statistiche, se ne è parlato per quanto concerne la esecuzione delle leggi che ci sono, se ne è parlato per quanto concerne i provvedimenti legislativi che possono occorrere.

Per quanto riguarda le notizie statistiche la Commissione permanente di finanza avea detto che mancavano tuttora, e non è maraviglia in così ampio ufficio che spetta alla Direzione generale di statistica, mancavano alcune delle notizie che altri Stati si erano potuti procurare come norma di ogni discussione parlamentare e di ogni provvedimento legislativo.

Ora, quest'anno io sono stato lieto di poter dire nella relazione della Commissione permanente di finanza, che molte di quelle notizie che si desideravano si sono già raccolte per parte della Direzione generale di statistica, a cui un'altra volta mi gode l'animo di rendere omaggio, insieme anche alla Commissione della statistica giudiziaria, poichè in verità l'una sia degna dell'altra, e vadano a gara per portare a

dignità di scienza questa parte dell'amministrazione.

Ho detto che tutto non è fatto, e questa non è censura, è lode, poichè esprime la fiducia nel progresso, nel perfezionamento, che c'è in tutti gli ordinamenti sani e vigorosi.

Se ne è parlato, dissi, anche sotto l'aspetto dell'esecuzione delle leggi esistenti, ed a questo ci hanno dato particolarmente occasione due istruzioni circolari, le quali sono state dirette alla magistratura per parte dell'onorevole Basteris, il quale come commissario regio sostenne altra volta la discussione del bilancio di grazia e giustizia in quest'aula.

Ora su questo punto, poichè oggi si è discusso della parte che spetta a ciascheduno, per me mi accontento di notare che una parte l'autorità giudiziaria l'ha pure. Ora, per quel tanto di parte che spetta all'autorità giudiziaria io non posso che esprimere ampia fiducia nel ministro guardasigilli, perchè, all'uopo, anche mediante apposite ispezioni, tenesse conto dell'andamento delle cose, per evitare tutti quei ritardi che possono dipendere ed in quanto dipendono da una qualche rilassatezza per parte di qualche autorità giudiziaria.

Venendo infine ai provvedimenti legislativi è chiaro che in sede di bilancio non si può formarne oggetto di concrete e formali proposizioni. Soltanto vi accenno entro i confini, che, io, ossia il relatore della Commissione ha enunciato, e nei quali, nonostante i grandiosi ed importanti disegni di legge che si trovano innanzi all'una e all'altra Camera, pure un qualche provvedimento potrebbe essere ben accolto. Poichè in vero su questo punto dei giudizi di graduazione e vendite giudiziarie d'immobili, tutti devono riconoscere che vi è una vera imposta progressiva, come dissero in simile occasione i francesi, *à rebours*, una imposta progressiva a rovescio.

Su questo non credo vi possa essere il più piccolo dubbio, e a me pare che sarà per il ministro guardasigilli un lieto giorno quello in cui, d'accordo col suo collega delle finanze, potesse proporre un qualche miglioramento in questa parte; e tanto più lieto sarebbe perchè questo beneficio andrebbe a vantaggio di chi più ne ha bisogno.

L'onorevole guardasigilli però a questo proposito mi ha fatto un invito che con dispiacere

non posso accogliere. Egli mi ha fatto l'invito che quando verrà in discussione il bilancio dell'entrata io diriga questo stesso eccitamento all'onorevole ministro delle finanze. Ora è chiaro che l'onorevole guardasigilli deve procedere di accordo con quello di finanza. Ma 'quando la Commissione permanente di finanza dirige le sue parole all'uno o all'altro dei ministri che rappresentano il Governo del Re, la parola è diretta all'intero Governo.

Dunque su questo argomento mi pare ormai di poter passar oltre. Quanto alla statistica giudiziaria, non ostante, dirò così, le cortesie comunicazioni personali che ha voluto oggi fare l'onorevole guardasigilli al Senato, mi è parso di poter continuare a dirne bene. Quanto alla parte esecutiva delle leggi esistenti non dubito che il ministro ci porrà tutto il suo zelo e l'energia sua. Quanto a quei provvedimenti che in tutta la loro ampiezza non mancherebbero di sollevare gravissime questioni, ridotti invece a certi limiti di attuazione pratica, è possibile, io credo, e non sarà difficile all'onorevole ministro di grazia e giustizia di mettersi d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze. Sono in fatto persuaso, che ciò che è di utilità per l'amministrazione della giustizia, possa riuscire di utile alle stesse finanze dello Stato. Io credo quindi che questa sarà l'ultima volta in cui la Commissione permanente di finanza occuperà il Senato di questo argomento perchè dal campo dei desideri saremo passati al campo dei fatti.

Accennando a qualche altro degli argomenti che sono stati trattati in questa discussione per quanto concerne le cancellerie e l'ordinamento giudiziario, essi sono temi i quali escono dai limiti in cui si è mantenuta la relazione della Commissione permanente di finanza. Però siccome il Governo del Re per la legge del dicembre 1882 ha una facoltà di cui potrà valersi secondo la discrezione e la saviezza che presiedono ai suoi consigli, vedrà allora l'onorevole ministro di grazia e giustizia se non sarà il caso di ottemperare ai desideri esposti dall'onor. senatore Costa.

Poichè a me pare di porre in rilievo un fatto di qualche gravità al Senato.

L'onor. ministro di grazia e giustizia si è compiaciuto, e non a torto di certo, che fatti palesi, pubblici, notori, provati, almeno da un

certo periodo di tempo, non se ne siano avverati.

A questa osservazione del ministro ha già risposto l'onor. senatore Costa, dicendo che qualche volta il non essere provato il fatto non esclude che il fatto esista. Ma io porto la questione in un altro terreno.

Io dico che un fatto solo, che si avveri di questo genere, viene nella opinione e nella preoccupazione pubblica a moltiplicarsi di modo che bisogna eliminare anche qualche fatto singolo perchè la opinione pubblica tende a darvi una generalità che certamente non può giovare al buon andamento della giustizia.

Quanto all'ordinamento giudiziario, mi limito soltanto ad una osservazione quanto agli esami. E qui dichiaro che è un'osservazione che faccio per conto mio, essendo un tema di cui non ho potuto intrattenere la Commissione permanente di finanza.

Degli esami in vero, se non posso discorrere come vittima, poichè a' miei tempi negli esami delle scuole si procedeva più liberalmente di oggi, senza però togliere quelle garanzie che sono tanto necessarie specialmente quando si passa dal campo scientifico al campo delle professioni, posso però discorrere come tiranno. Come uno che ha qualche esperienza di presidente d'esami, richiamo dunque l'attenzione del ministro sopra un punto che parmi molto importante.

Credo che un grande difetto degli esami sia quello di prendere l'uomo a strati, in modo che non vi siano quelle compensazioni le quali solo possono dare l'idea intera e compiuta dell'attitudine.

Ora poichè si è parlato di unità di esami, se il signor ministro tendesse a stabilire questa unità, e ciò nel suo senso vero, di darci l'idea compiuta dell'uomo in tutta la interezza delle sue attitudini intellettuali, e delle facoltà da cui possiamo riprometterci che effettivamente possa percorrere lodevolmente la sua carriera nell'Amministrazione giudiziaria, io credo che farebbe opera molto buona.

Sopra un punto mi permetta l'onor. ministro che io non lo segua, e, veda qual pretensione è la mia, io spero che l'onor. ministro seguirà me.

Parlando di due capitoli del bilancio egli mi ha fatto quasi un invito di denunciare quei fatti

particolari, i quali avessero potuto indurmi ad un giudizio generale sopra la poca convenienza della iscrizione contemporanea di due capitoli del bilancio, e questo si riferisce al Fondo per il culto.

Cercherò di chiarire quanto più è possibile il mio pensiero.

Ci sono due capitoli: l'uno è il contributo che il Fondo per il culto deve all'Amministrazione dello Stato per quel tanto che l'Amministrazione dello Stato effettivamente presta di servizi per conto del Fondo per il culto; l'altro capitolo è quello intitolato parmi: *Degli Uffici esterni*, il quale è quasi tutto assorbito da retribuzioni straordinarie per il Fondo per il culto.

Per un bilancio come quello del Fondo per il culto, la somma non è poi tanto spregevole, perchè messo insieme l'un capitolo con l'altro si superano già le 300,000 lire. E particolarmente questo capitolo che accenno degli Uffici esterni, se nell'ultimo bilancio del 1885-86 è di 149,000 lire, parlo in numeri rotondi, anche per far più presto, nel 1884-85 aveva già superato esso solo le 150,000 lire.

Ora, per un bilancio come quello del Fondo per il culto non si può dire che sia una somma assolutamente tenue e di cui non si debba tener conto. Ma più ancora che l'ammontare della somma per me è vizioso il metodo che si tiene. E qui non ho bisogno di parlare di fatti particolari, perchè se l'onor. ministro vorrà gettare l'occhio anche solo sopra il prospetto della ripartizione di quelle gratificazioni fra intendenze, difficilmente arriverà a mettere in proporzione le somme le quali sono presentemente iscritte per le varie intendenze con le esigenze proprie del Fondo pel culto.

Ora diciamo pure: qui si viene a portare un'alterazione nel buon organismo amministrativo dello Stato; e più ancora si lascia aperta un'altra di quelle vie alle ingerenze parlamentari, oppure alle pressioni d'ufficio alle quali giova che i ministri, quanto più è possibile, si sottraggano. E certo i ministri saranno molto grati alla Commissione permanente di finanza, perchè siamo loro venuti in aiuto appunto per cercar di sottrarli al pericolo di portare una perturbazione nel buon ordinamento amministrativo, sottostando a pressioni od ingerenze che non hanno niente a che fare col Fondo pel culto.

Esposte così le cose, come a me pare che sieno, e come pare alla Commissione permanente di finanza, e che non hanno bisogno di riprova in fatti particolari, perchè è la stessa condizione generale di fatto che rende questi necessari, ineluttabili, io confido che il ministro di grazia e giustizia vi porterà il suo esame. Forse troverà modo di poter concordare col suo collega delle finanze una proposta equa, per stabilire un aumento al contributo del Fondo pel culto allo Stato, per quel tanto che lo Stato fa veramente per conto del Fondo pel culto, senza portare alterazione mediante siffatti assegni straordinari all'economia delle intendenze nel buon assetto dell'ordinamento amministrativo della finanza pubblica.

Passo ad altro argomento, sul quale forse non avrò chiarito bene il mio pensiero.

E parlo dello smembramento di capitoli concernenti le pensioni monastiche, le quali vengono per necessità inesorabile di natura a liquidarsi, sostituendo uno stanziamento di somme per conto delle missioni.

Certamente l'onorevole ministro non si appose male coll'allontanare da sè il menomo dubbio che le osservazioni le quali si son fatte dalla Commissione permanente di finanza su questo proposito, non sieno animate da quello stesso intendimento che ha animato la Camera dei deputati nell'ammettere detto stanziamento di somma.

Anzi se io potessi dire una parola d'incitamento perfettamente conforme a quegli intendimenti che hanno condotto il Governo a proporre e la Camera dei deputati ad ammettere tale stanziamento, io direi che tale argomento è d'interesse eminentemente nazionale, e che mi gode l'animo di vedere già preso in esame da coloro i quali rappresentano il Governo del Re.

Prendiamo esempio da altri popoli vicini e vediamo un po' quanto giovi favorire tutto ciò che coi più elevati sentimenti, i quali possono onorare l'uomo, contribuisce a portare in lontani lidi il nome d'Italia.

Non vi è quindi dubbio che le nostre osservazioni, critiche se si vuole, concernano bensì il metodo con cui si è proceduto in questa materia, ma non l'argomento in sè stesso.

Poichè agli scopi vari di religione, a cui dalle leggi sono assegnati i beni del Fondo pel culto, la legge vuole che si provveda con certo ordine,

la Commissione permanente di finanza prima di tutto desidera che il Governo ci metta in condizione di renderci contezza se quest'ordine è mantenuto.

Il venire in aiuto alle Missioni è opera (si guardi un poco a quello che gli altri Stati fanno) così importante, che non sembra doversi per esse introdurre come di sghembo una qualche somma, mentre invece il provvedervi è tale opera da rivolgervi ogni sollecitudine a fronte alta e serena.

Ed è opera, d'indole sua, duratura. Non è quindi che la Commissione permanente di finanza faccia censura che si appiccichi al Fondo pel culto, bensì non sa comprendere come si appiccichi ad un capitolo necessariamente temporaneo.

La Commissione non pensa che sede opportuna di una spesa che deve costituire un salutare germe per l'avvenire, sia quella di un capitolo di spesa, che per legge di natura si liquida.

A rendere questa spesa definitiva non pure ma adeguata, parmi sieno dirette le dichiarazioni dell'onor. ministro guardasigilli. Prendiamo dunque con soddisfazione atto di questi divisamenti.

Chiedo ora permesso al Senato di rettificare una inesattezza in cui sono incorso nella redazione della relazione, inesattezza che però non altera il concetto; ma è pur sempre un'inesattezza che non dovevo commettere. Però qualche volta accade che da un errore ne nasce un bene.

Non suscita questione non sollevata da altri; solamente avverto che quelle osservazioni che si sono fatte riguardo ai premi per il concorso del palazzo di giustizia in Roma, dovevano riferirsi al primo concorso, e non, come dalla mia relazione pare, ai premi di un concorso su cui non è stato ancora pronunziato il giudizio. E tanto più meritava di richiamare l'attenzione del Governo su questo, perchè le riserve della vostra Commissione permanente di finanza non sono le stesse che si son fatte nell'altro ramo del Parlamento.

Le riserve nostre tendono a impedire, che se si danno, su di che non abbiamo a ridire, dei premi per un concorso che è stato bandito dal Governo, che era nell'interesse del Governo di bandire, e che al Governo designati vennero da Commissione da lui nominata, non si apra così la via ad altre spese che, lunge dall'aver ufficio preliminare come questa, sieno veramente spese

di esecuzione dell'opera, lunge dal rappresentare quell'interesse eminente che giustifica l'intervento dello Stato, rappresentino l'obbligo di chi esegue l'opera col contributo dello Stato. In altre parole, sino a che stiamo in questi limiti non temiamo, che sia con ciò portata alterazione agli obblighi assunti dal Comune di Roma e a esso spettanti. È però d'uopo di usare cautela, che si abbia ad imbarcarsi in altre spese che sieno veramente di carattere esecutivo.

Signori, forse non mi rimprovererete la brevità del mio discorso, anzi credo che essa (eccetto la diligenza, che non declino) sia la mia unica lode.

La Commissione permanente di finanza è molto lieta, per la continuità delle sue relazioni delle quali l'una trova nell'altra il suo addentellato, che molti dei suoi desideri, dei suoi voti vengano man mano a convertirsi in altrettanti fatti, e dove i fatti ci sono non importa che sovrabbondino le parole.

La Commissione, senza menarne vanto o attribuirsi il merito, vede molti dei suoi suggerimenti già accolti e posti in atto dal Governo del Re, ma sarà però legittima la sua soddisfazione nell'aver cooperato per parte sua a questi provvedimenti.

In parte, alcune osservazioni dell'onorevole Costa venivano a riferirsi alle Corti straordinarie di assise. Questo è appunto uno degli argomenti sul quale più volte ha la Commissione insistito, e l'onor. ministro non solo andò di pari passo colle nostre osservazioni, ma in qualche maniera le ha precorse quando in seguito a parere della Commissione di statistica giudiziaria si è data premura di dirigere delle lettere circolari alla magistratura per informarsi dello stato delle cose.

Ora, senza suscitare questioni di merito che oggi sarebbero del tutto intempestive, per parte mia mi felicito di prendere atto delle dichiarazioni del Governo che, pur non mancando di tener conto di que' savi avvedimenti che sta nella prudenza del Governo di prendere nella stessa esecuzione delle leggi, e che piuttosto di attenuare l'efficacia delle leggi stesse ne accrescono il prestigio ed il rispetto presso le moltitudini, non si condurrà quanto alle Corti di assise straordinarie con intendimenti diversi da quelli che vennero costantemente propugnati dalla vostra Commissione.

Un altro degli argomenti gravissimi, sui quali la Commissione può felicitarsi di avere più volte innalzato la voce, sono le vertenze le quali continuano a sussistere tra il Demanio e il Fondo per il culto.

Ora, non solamente è stata nominata una Commissione ma, non dirò a differenza di altre Commissioni, perchè infine Commissioni, che concludono, e ne fo parte io pure, ce ne sono, la Commissione che è stata nominata ed è presieduta da un egregio nostro collega, se non altro in parte, ha già condotto i suoi studi al punto di poter venire ad atti, dirò così, amministrativi, cioè per autorità di Governo, od a proposte di legge.

Su questo punto adunque non posso che ringraziare l'onor. ministro di grazia e giustizia come pure i suoi antecessori che si sono occupati di questo argomento.

In un'altra relazione pertanto sul bilancio del Fondo pel culto ben mi godrà l'animo se su questo argomento il solo, che mi rimarrà a dire, sia questo, che oramai nulla ci rimanga da dire. E ciò perchè o in parte si sia provveduto già nei limiti d'azione propri del potere esecutivo e perciò per autorità di Governo, in parte sieno davanti al Parlamento le proposte di legge.

Vengo finalmente alle congrue dei parroci, e su questo punto mi preme chiarire bene il mio pensiero, anche perchè non si attribuisca alle mie parole un carattere di censura che in verità non hanno.

Noi non potevamo partire se non da quei dati, da quelle notizie di fatto, le quali ci vennero fornite dalla direzione del Fondo per il culto.

Mi piace però scagionare la direzione del Fondo per il culto se le previsioni non hanno corrisposto alla realtà, poichè tutti sappiamo in quali congiunture si sono raccolte quelle notizie di fatto; si sono raccolte in fretta; nè è poi sempre facile che simili previsioni corrispondano alle condizioni delle cose; e non è meraviglia se in questo caso la condizione delle cose sia apparsa alquanto e molto diversa da quello che si era presagito.

Però non è questo di che la Commissione permanente di finanza si è occupata: essa ha inteso soprattutto di chiarire il punto di diritto.

In bilancio è stata iscritta l'anno scorso, come viene iscritta quest'anno una somma, la somma di lire 300,000, per dare esecuzione all'articolo

della legge del 1866, per cui la congrua dei parroci dovrebbe essere di 800 lire.

La direzione del Fondo per il culto nel disporre di detta somma si è posta da sè certi limiti. Saranno stati limiti di cautela; il fatto ha però mostrato che è stata una cautela eccessiva.

La direzione del Fondo pel culto, con quelle notizie che aveva in mano, temeva, che detta somma andasse subito esaurita per poco che si lasciasse libera la via a profittarne.

E perciò ha stabilito intanto di non portare a compimento le congrue se non sino a 400 lire, e ha prescritto certe norme per la quidditazione di questo reddito.

Or bene: si dee riconoscere che le congrue minori di 400 lire o non sieno tante quante si credette da principio, ovvero che nel quidditare il reddito si sia esagerato di cautela, non già di caso in caso, ma nelle norme che la direzione del Fondo pel culto si avea prefisso.

Oggi l'onor. ministro ci ha detto quali sarebbero i suoi criteri per la quidditazione del reddito.

Non lo seguo su questa via: se dovessi su ciò pronunciarmi, non mi acconcerei alle cose da lui dette.

Proveggano nei limiti della rispettiva azione il ministro, la direzione del Fondo pel culto, la Giunta di vigilanza alla esecuzione della legge.

Noi non ci occupiamo che di questo: noi non ci occupiamo che della legge, e questa non conosce altro limite che il limite della legge del 1866, e il limite di somma stanziata in bilancio.

Dopo che tutti andarono a gara nel compiacersi della iscrizione in bilancio delle 300,000 lire, non siamo giustificati di non erogarle se non quando fossimo certi, che la congrua avesse già raggiunto il reddito prestabilito dalla legge del 1866, e ciò quidditando il reddito in modo corrispondente allo scopo che la legge stessa si prescriveva.

A questo scopo essenzialmente si andrebbe contro coll'adottare nella quidditazione dei redditi norme, che conducano a stabilire un reddito ufficiale diverso da quello che in fin dei conti è poi il vero reddito, il reddito di fatto, il reddito su cui si può effettivamente fare assegnamento.

Non farò questioni di priorità, perchè a nulla approdano, e piuttosto di porre in rilievo una

priorità desidero porre in chiaro una cooperazione.

Anche qui le provvisioni del ministro sono venute di pari passo colle conclusioni nostre, od anzi le hanno precorse.

Il reddito da 400 si eleva a 500 lire e si provvede a dare a tale disposizione una pubblicità diretta.

Sarà questo sufficiente?

Io non so, mi basta avere stabilito che nel bilancio dello Stato vi è questa somma la quale e Governo e Parlamento devono desiderare che nei limiti della legge sia erogata effettivamente.

Le cautele stan bene di certo, la cautela però la quale supera ogni altra si è di allontanare qualunque sospetto, che l'iscrizione delle 300,000 lire non sia fatta nei termini della più assoluta sincerità.

Io forse potrò riprendere la parola ad ogni capitolo su cui venisse chiesto al relatore della Commissione permanente di finanza una qualche dilucidazione; per ora mi pare di avere, per quanto brevemente l'ora stessa concedesse, esauriti quei punti che come relatore della Commissione permanente di finanza dovevo trattare per ossequio a tutti coloro i quali hanno preso parte a questa discussione, e specialmente all'onor. ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Non essendo iscritti altri oratori nella discussione generale di questo progetto di legge, la dichiaro chiusa.

Ora si dovrebbe intraprendere la discussione degli articoli, ma, stante l'ora assai tarda, la s'intraprenderà nella seduta di domani, che avrà luogo all'ora consueta, cioè alle ore 2 pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 (*seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Affitto trentennale di un fabbricato ad uso della manifattura dei tabacchi in Sestri Ponente;

Pensioni alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala;

Convenzione conclusa tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il Consorzio universitario di Pavia per l'assetto di vari Istituti scientifici di quella regia università;

Tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze delle ceneri di Gioacchino Rossini;

Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (*seguito*);

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

